

ISSN 1971-9892

**Definire le donne, ridefinire i diritti.
Riflessioni sul rapporto tra sesso, genere e categorie
giuridiche a partire dal caso *For Women Scotland***

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

ALICE BERTINI

28 LUGLIO 2026

ALICE BERTINI

Definire le donne, ridefinire i diritti. Riflessioni sul rapporto tra sesso, genere e categorie giuridiche a partire dal caso *For Women Scotland*

TITLE *Defining women, redefining rights: reflections on sex, gender and legal categories through the lens of the For Women Scotland case.*

ABSTRACT Il contributo analizza criticamente la sentenza *For Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers* (2025), con cui la Corte Suprema del Regno Unito ha affermato che i termini *uomo*, *donna* e *sesso* ai sensi dell'*Equality Act 2010* devono essere interpretati con riferimento al sesso biologico e non al sesso legalmente acquisito tramite *Gender Recognition Certificate*. Dopo aver ricostruito l'evoluzione del quadro normativo britannico, dal *Sex Discrimination Act* al *Gender Recognition Act*, l'articolo esamina il ragionamento della Corte e le tensioni tra tutela dell'identità di genere e protezione antidiscriminatoria. L'analisi evidenzia i possibili effetti restrittivi della pronuncia sull'accesso ai diritti delle persone transgender e riflette sul ruolo del diritto nel definire i confini giuridici delle categorie di sesso e genere.

This article critically examines the UK Supreme Court's decision in For Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers (2025), which held that the terms woman, man and sex under the Equality Act 2010, refer to biological sex rather than to legally acquired sex obtained through a Gender Recognition Certificate. After reconstructing the evolution of the British legal framework, from the Sex Discrimination Act to the Gender Recognition Act, the paper analyses the Court's reasoning and the tensions between gender identity recognition and anti-discrimination protection. It highlights the potentially restrictive implications of the judgement for transgender people's access to rights and reflects on the role of law in defining the legal boundaries of sex and gender categories.

KEYWORDS Cittadinanza di genere; tutela antidiscriminatoria; Corte Suprema britannica; identità di genere.
Gender citizenship; anti-discrimination law; UK Supreme Court; gender identity.

AUTHOR Dottoranda di ricerca in "Sistemi giuridici e Dimensione sovranazionale", Università Magna Graecia di Catanzaro.



Contributo scientifico sottoposto a referaggio



SOMMARIO 1. Introduzione – 2. Il fulcro legislativo del conflitto: tra *Equality Act* e *Gender Recognition Act*. – 3. Il significato di ‘donna’ secondo la Suprema Corte: una lettura sistematica – 3.1. Il caso concreto sottoposto all’attenzione della Corte – 3.2 La decisione della Suprema Corte britannica – 4. Conseguenze applicative e riflessi costituzionali della decisione della Corte Suprema: una riflessione conclusiva – 4.1 Le conseguenze applicative della sentenza: tra reazioni istituzionali e prospettive future – 4.2 Categorie giuridiche, identità personale e ruolo delle Corti: una lettura della giurisprudenza costituzionale italiana

1. Introduzione

Donna e uomo, sesso e genere sono categorie fondamentali in ogni ordinamento giuridico, il cui inquadramento e la cui definizione non implicano soltanto operazioni dal carattere meramente semantico, traducendosi al contrario in complesse elaborazioni, tali da generare da tempo dispute¹ dottrinali e giurisprudenziali².

Di norma, il termine sesso viene utilizzato per riferirsi ad un dato biologico connesso alle caratteristiche fisiologiche e anatomiche di un soggetto; il *genere*, invece, è qualificabile come un costrutto sociale e culturale che viene identificato nel modo in cui un soggetto si percepisce e si comporta, indipendentemente dal sesso biologico di appartenenza³.

Ciò premesso, che cosa rende quindi oggi un essere umano, una persona, giuridicamente donna? E giuridicamente uomo? Quali sono i dati biologici, culturali e personali da erigere a parametri di rilevanza giuridica che permettano di inquadrare e delimitare compiutamente l’ambito delle sopramenzionate categorie?⁴

A tal proposito, varie ed eterogenee sono le posizioni assunte in materia dai Paesi europei ed extraeuropei⁵, cercando di trovare un punto di bilanciamento tra la necessità di restare al

¹ Sul punto, tra gli altri, si vedano: A. LORENZETTI, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, FrancoAngeli, Milano, 2013; F. MENICETTI, *Teoria e Pratica dei diritti umani. I transessuali e la normativa comunitaria*, in [Metabasis](#), 18/2014, 261-262; nonché l’ampia rassegna comparatistica contenuta in R. WINTERMUTE, *Sexual Orientation and Human Rights*, Oxford Clarendon Press, Oxford, 1995.

² B. LIBERALI, *Il transgenderismo tra diritto alla salute e diritto all’identità di genere: problematiche attuali e prospettive future*, in [federalismi.it](#), 12/2025, 137-138.

³ A.C. VISCONTI, *Oltre la “logica binaria”...L’identità di genere tra vecchie e nuove prospettive*, in [federalismi.it](#), 15/2023, 239-245 e, ancora, F. MUSSI, *Diritti umani e identità di genere: quale tutela per le persone trans a livello internazionale?*, in N. Posteraro, L. Busatta, A. Magliari (a cura di) *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, 111-112.

⁴ L. BERNINI, *Maschio e femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale*, Il Dito e la Luna, Milano, 2010. L’autore si immerge in una critica della visione binaria della sessualità, che impone una rigida dicotomia tra i due generi. Analizzando il pensiero di autori quali Mario Mieli, Michel Foucault e Judith Butler, l’autore cerca di proporre una visione più fluida della soggettività di genere.

⁵ A tal proposito, di grande interesse sul punto, l’ILGA Europe, organizzazione non governativa che lotta per l’uguaglianza ed il rispetto dei diritti umani degli appartenenti al mondo LGBTQIA+, elabora annualmente un [Report](#) dal titolo *Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex*

passo con l'evoluzione scientifica e medica da un lato, e il dovere di rispondere ai nuovi e crescenti bisogni sociali e culturali dall'altro.

Tale tensione, in particolare, si manifesta su piani interconnessi: su un piano nosografico, l'evoluzione della classificazione medica internazionale⁶ ha progressivamente eroso il fondamento medicalizzato su cui si reggeva la persistenza di requisiti diagnostici come condizione per l'accesso a determinati diritti legati all'identità di genere; su un piano identitario, tale evoluzione ha alimentato il passaggio da un modello di riconoscimento fondato sulla diagnosi ad uno fondato sull'autodichiarazione (*self-identification*), valorizzando l'autonomia individuale e ponendo tuttavia contestualmente interrogativi inediti circa i suoi limiti e le sue ricadute sistematiche; infine, su un piano collettivo, emerge una tensione tra il riconoscimento dell'identità individuale di genere e la tenuta delle tutele giuridiche costruite attorno alla specificità biologica del corpo femminile⁷.

Tutto ciò ha progressivamente portato a rendere diversificati i contorni delle categorie elencate in apertura, originariamente considerate immutabili nel loro binarismo⁸ e oggi, invece, bisognose di adattarsi a nuovi *"spazi di esistenza che trovano posto aldilà del rigido binarismo di genere"*⁹.

È proprio all'interno di tale cornice che si inserisce la sentenza [For Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers](#) pronunciata dalla Corte Suprema del Regno Unito il 16 aprile 2025¹⁰ e dalla quale è scaturito un ampio dibattito sociale e giurisprudenziale sul tema del rapporto tra genere, identità di genere e discriminazioni¹¹. Con tale decisione, la Corte Suprema, all'unanimità, ha stabilito che i termini *uomo*, *donna* e *Sesso*, così come indicati nell'[Equality](#)

People in Europe and Central Asia, pubblicazione di monitoraggio e analisi che fa il punto, ogni anno, sullo stato dei diritti delle persone LGBTQIA+ nei Paesi europei e dell'Asia centrale.

⁶ Culminata con la revisione dell'[ICD-11](#) (*International Classification of Diseases*) da parte dell'OMS nel 2019, che ha de-patologizzato le condizioni legate all'incongruenza di genere, rimuovendole dal capitolo dedicato ai disturbi mentali.

⁷ Cfr. F. DEANA, *Dalla libera circolazione del nome alla libera circolazione dell'identità di genere: la giurisprudenza della Corte di giustizia dopo la sentenza Mirin*, in [Eurojus](#), 4/2024, 126-140.

⁸ B. PEZZINI, *Il binarismo di genere come problema di bio-diritto*, in [BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto](#), 1/2023, 59-63: il saggio affronta il tema del rapporto tra il sistema sesso-genere e le strutture giuridiche, mettendo in luce come queste ultime tendano a presupporre o rafforzare un'impostazione binaria di uomo/donna che non sempre, tuttavia, riesce a dare risposta alle esigenze delle persone con identità non conformi ad uno schema rigidamente binario.

⁹ R. VITELLI, P. FAZZARI, P. VALERIO, *Le varianti di genere e la loro iscrizione nell'orizzonte del sapere medico-scientifico: la varianza di genere è un disturbo mentale? Ma cos'è, poi, un disturbo mentale?*, in F. Corbisiero (a cura di), *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, Franco Angeli, Milano, 2013.

¹⁰ [UKSC 16 \(2025\)](#), *Judgement Scotland Ltd (Appellant) v. The Scottish Ministers (Respondent)*.

¹¹ Sul dibattito scaturito dalla sentenza si vedano, in lingua inglese: K. NORRIE, *Case comment: For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers [2025] UKSC 16*, in *Juridical Review*, 3/2025, 182-193; A. BROWN, P. DUNNE, *The family law implications and consequences of For Women Scotland*, in *Family Law*, 2025, 1191; S. COWAN, *Trans rights, queer times: in search of a new hope*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 47(1), 2025, 108-129. Per i contributi in lingua italiana, v. *infra* le note 43, 56, 58, 59, 66, 67.



[Act](#) britannico del 2010¹², si riferiscono al sesso biologico, senza quindi ricomprendere il sesso legalmente acquisito tramite *Gender Recognition Certificate* (GRC)¹³. Per i giudici britannici, dunque, nonostante le persone transgender¹⁴ continuino a godere di un'adeguata protezione contro discriminazioni basate sull'identità di genere, tali tutele riconosciute loro dall'ordinamento non devono tradursi in una modifica o in una ridefinizione della portata della categoria legale del sesso, come considerata e riconosciuta ai sensi dell'*Equality Act* del 2010¹⁵.

La decisione in oggetto ha segnato un'importante svolta nel quadro giuridico in materia di identità di genere, sollevando reazioni contrastanti anche tra l'opinione pubblica: se, infatti, da un lato, le attiviste riconducibili ai movimenti *gender critical*¹⁶ hanno accolto con favore la decisione, dall'altro lato, al contrario, gli attivisti e gli esponenti della comunità transgender hanno espresso chiaramente il loro disappunto, dicendosi estremamente preoccupati per la portata concreta di tale decisione riguardo alla definizione legale di sesso, ai fini dell'applicazione della normativa antidiscriminatoria¹⁷.

¹² L'[Equality Act](#) 2010 è la principale legge britannica in materia di non discriminazione e uguaglianza. Approvato dal Parlamento del Regno Unito l'8 aprile 2010, con entrata in vigore il 1° ottobre 2010, ha raccolto e unificato in un unico testo normativo le disposizioni legislative antidiscriminatorie previgenti, tra cui il *Sex Discrimination Act* del 1975, il *Race Relations Act* del 1976 e il *Disability Discrimination Act* del 1995. Come verrà approfondito meglio *infra*, la legge individua nove "caratteristiche protette" (*protected characteristics*) – ossia età, disabilità, riassegnazione di genere, matrimonio e unione civile, gravidanza e maternità, razza, religione o credo, sesso e orientamento sessuale – e vieta qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta fondata su di esse nei principali ambiti della vita sociale, tra cui il lavoro, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi. Per un commento organico si veda A. ROBINSON, D. RUEBAIN, S. UPPAL, *Blackstone's Guide to The Equality Act 2010*, OUP Oxford, Oxford, 2021.

¹³ Il *Gender Recognition Certificate*, in alcuni Paesi, è un documento essenziale che certifica un cambio di identità di genere legalmente riconosciuto. Nel Regno Unito è stato introdotto dal *Gender Recognition Act* del 2004 e viene rilasciato previa presentazione di una domanda al *Gender Recognition Panel*, quale organo indipendente, che valutata la richiesta può decidere di concedere il GRC. Tale certificato permette di aggiornare il certificato di nascita e gli altri documenti ufficiali con l'indicazione del nuovo sesso, assicurando alla persona di essere legalmente riconosciuta come appartenente al sesso indicato.

¹⁴ Con tale termine, si fa riferimento al soggetto che non sente di appartenere al sesso che gli è stato assegnato alla nascita, pur senza avanzare necessariamente una domanda di modificazione dei propri caratteri sessuali. Così, *ex multis*, A. LEMMA, *Le identità transgender. Un'introduzione contemporanea*, FrancoAngeli, Milano, 2023; P. VALERIO, M. BOTTONE, R. GALIANI, R. VITELLI, *Il transessualismo. Saggi psicoanalitici*, FrancoAngeli, Milano, 2014; C. M. REALE, *Corte europea dei diritti umani e gender bender: una sovversione mite*, in [DPCE online](#), 2/2017, 409.

¹⁵ I. BERTINI, *The UKSC decision For Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers: women (and men) are now defined by their biological sex*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2/2025, 70 ss.

¹⁶ Si parla, spesso, forse impropriamente, delle cosiddette femministe radicali trans-escludenti, o TERF (*Trans-Exclusionary Radical Feminist*), ovvero un gruppo di persone che sostengono l'uguaglianza di genere ma escludono le donne transgender dalla definizione di donna e dalle lotte femministe. Per approfondire l'origine e la visione di tale movimento, si veda, *ex multis*: R. PEARCE, S. ERIKAINEN, B. VINCENT, *TERF wars: An introduction*, in [The Sociological Review](#), 4/2020, 677-698.

¹⁷ A. TIMSIT, *U.K. Supreme Court defines 'woman' by biology under equality law*, in [The Washington Post](#), 16 aprile 2025. L'articolo approfondisce le reazioni dell'opinione pubblica di fronte al pronunciamento della sentenza.

Sulla scorta di tali premesse, il presente contributo – partendo da un’attenta e doverosa ricostruzione del caso oggetto della menzionata pronuncia – si propone di analizzare la portata giuridica della stessa, dedicando, nel dettaglio, ampio spazio a stimolare una riflessione riguardo alle conseguenze pratiche che tale sentenza potrebbe comportare in materia non solo e non tanto di rappresentanza pubblica, ma anche di accesso ai diritti e di protezione antidiscriminatoria.

D’altra parte, infatti, un’interpretazione eccessivamente restrittiva del concetto giuridico di sesso – come, a primo impatto, pare risultare dall’impostazione adottata dai giudici britannici – rischia di portare al consolidamento di un’interpretazione rigidamente binaria del genere, suscettibile di produrre effetti discriminatori a danno delle persone transgender¹⁸.

A tal proposito, verranno messi in luce ed approfonditi i potenziali rischi derivanti da una tale interpretazione, che finirebbero per realizzare una corposa compressione delle tutele legali riconosciute alle donne transgender all’esito di un lungo percorso di rivendicazione dei propri diritti.

Il rischio più concreto risiede nel pericolo di arrivare ad una significativa limitazione dell’accesso delle donne transgender a misure riservate al sesso femminile nei luoghi di lavoro o nei programmi educativi, nonché, nondimeno, nei servizi sanitari. Giungendo persino a limitare l’ammissione delle stesse a quote, benefici e, soprattutto, a protezioni e tutele definite e riconosciute secondo precisi criteri di genere.

In definitiva, dunque, l’obiettivo dell’analisi sarà, da un lato, comprendere qual è (e quale, invece, dovrebbe essere) il rapporto tra categorie giuridiche e identità vissute e, dall’altro lato, capire quale deve essere il ruolo del diritto nel percorso volto a contrastare le disuguaglianze strutturali in un contesto sociale ormai caratterizzato da una pluralità di espressioni di genere.

Sebbene l’analisi si concentri prevalentemente sul piano del diritto antidiscriminatorio britannico, le questioni appena richiamate possiedono un’evidente matrice costituzionalistica di più ampia portata, che il presente contributo intende esplicitare ed approfondire nelle proprie conclusioni. Il rapporto tra categorie giuridiche e identità personale, il ruolo decisivo ricoperto dal diritto nel disegnare e ridisegnare progressivamente i confini della *cittadinanza di genere*¹⁹ e dell’accesso ai diritti, nonché il ruolo delle Corti nella definizione delle categorie soggettive, costituiscono infatti, prima ancora che problemi di

¹⁸ W. CITTI, *La tutela contro le discriminazioni nei confronti delle persone transessuali e transgender*, in *La condizione transessuale: profili giuridici, tutela discriminatoria e buone pratiche*, in [Quaderni dei diritti](#), 2017, 33-48.

¹⁹ Con l’espressione “*cittadinanza di genere*” si allude qui, in senso descrittivo, al concetto – di matrice sociologica e politologica – con cui la dottrina indica il modo in cui diritti, doveri e tutele riconosciuti dall’ordinamento variano in ragione dell’identità di genere, evidenziando le disparità sistemiche nell’accesso alle risorse sociali da parte di uomini, donne e persone non binarie; per un approfondimento di tale prospettiva teorica cfr., *ex multis*, R. LISTER, *Citizenship: Feminist Perspectives*, Palgrave MacMillan, New York, 2003.



diritto antidiscriminatorio, nodi propriamente costituzionali, che investono principi quali la dignità della persona, l'identità personale, l'eguaglianza e la ragionevolezza.

Per tale ragione, la ricostruzione del caso *FWS* sarà posta a raffronto, nelle conclusioni, con l'esperienza costituzionale italiana in materia di identità di genere e di eguaglianza sostanziale, al fine di verificare in quale misura le coordinate elaborate dai giudici britannici siano assimilabili – o, al contrario, distanti – rispetto a quelle proprie del nostro ordinamento.

2. Il fulcro legislativo del conflitto: tra *Equality Act* e *Gender Recognition Act*

Prima di esaminare il caso concreto che ha condotto alla discussa pronuncia della Suprema Corte britannica, risulta essenziale prendere in esame il contesto in cui la stessa si inserisce.

L'impianto normativo attualmente vigente nel Regno Unito in materia di sesso, genere e identità di genere è frutto di una lunga evoluzione legislativa e giurisprudenziale, condizionata anche da stimoli provenienti dalle Corti europee e da un ambiente sociale in continuo mutamento²⁰.

Un primo passo nel lungo percorso in materia di tutela contro le discriminazioni basate sul sesso è stato fatto nel 1975 con l'approvazione del [Sex Discrimination Act](#)²¹. Si tratta di un atto normativo approvato dal Parlamento britannico dopo un lungo dibattito e finalizzato ad assicurare una prima tutela contro le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, educativo e nella fornitura di servizi²². Vista l'epoca in cui è stato approvato, tale disposizione normativa usa i termini *uomo* e *donna* chiaramente secondo una concezione strettamente biologica e binaria, senza contemplare situazioni di transizione di genere; tuttavia, esso rappresenta ad ogni buon conto una simbolica dichiarazione d'intenti finalizzata a tentare di sradicare le discriminazioni (principalmente) contro le donne sul posto di lavoro nonché a promuovere una parità di opportunità tra uomini e donne nei più disparati settori sociali. A tal proposito, l'Act ha promosso anche l'istituzione di una Commissione per la Pari Opportunità (*Equal Opportunities Commission*)²³ riconoscendole il compito principale di monitorare la corretta applicazione del *Sex Discrimination Act* e di promuovere la pari opportunità tra i sessi²⁴.

²⁰ T. M. WITTEN, S. WHITTLE, *TransPanthers: The Greying of Transgender and the Law*, in [Deakin Law Review](#), vol. IX, 2/2004 504-522.

²¹ [Sex Discrimination Act](#) 1975.

²² S. ATKINS, *The Sex Discrimination Act 1975: The End of a Decade*, in *Feminist Review*, 24/1986, 57-70.

²³ Oggi integrata nella Commissione per l'Uguaglianza e i Diritti Umani (*Equality and Human Rights Commission*).

²⁴ M. SNELL, *The Equal Pay and Sex Discrimination Acts: Their Impact in the Workplace*, in *Feminist Review*, 1/1979, 27 ss.

Ciò premesso, tuttavia, un primo vero punto di svolta verso il riconoscimento di tutele legali nei confronti delle persone transessuali e transgender (nel Regno Unito ma, in generale, in tutta Europa) si raggiunse nel 1996 grazie ad un caso di grande clamore trattato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e conclusosi con la sentenza [*P. v S. and Cornwall County Council*](#)²⁵.

La questione riguardava una persona transgender MtF (*male to female*), dipendente di un ente scolastico nel Regno Unito, che venne licenziata dopo aver comunicato al proprio datore di lavoro di voler intraprendere un percorso di transizione da uomo a donna²⁶. La Corte di Giustizia sottolineò, nella propria pronuncia, che un licenziamento per cause legate ad una transizione di genere costituisce una discriminazione *"a motivo del sesso"*, ai sensi della Direttiva europea 76/207/CEE²⁷ volta a garantire parità di trattamento tra uomini e donne principalmente in materia di occupazione, formazione e condizioni di lavoro.

In particolare, la decisione della Corte di Giustizia statuì un assunto di estremo rilievo²⁸: per il diritto comunitario, la direttiva citata era espressione di un fondamentale principio di uguaglianza che, pertanto, estendeva necessariamente la protezione contro le discriminazioni basate sul sesso anche ai casi legati a transizione di genere, senza cristallizzarsi su un'ottica esclusivamente binaria²⁹.

²⁵ Judgement of the Court of 30 April 1996, [*P v S and Cornwall County Council*](#), Case C-13/94.

²⁶ C. BARNARD, *PvS: Kite flying or a new constitutional approach?*, in A. Dashwood, S. O'Leary (a cura di), *The Principle of Equal Treatment in EC Law*, Sweet&Maxwell, Londra, 1997.

²⁷ [Direttiva 76/207/CEE](#) del Consiglio, del 9 febbraio 1976. In particolare, l'art. 1 della stessa dispone che: *"Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compreso la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale. Tale principio è denominato qui appresso 'principio della parità di trattamento'".*

²⁸ In particolare, la sentenza conferma che la direttiva europea citata presuppone la necessità di eliminare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso; d'altra parte, inoltre, il diritto a non essere discriminati in base al sesso è uno dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento europeo. Di conseguenza, l'ambito di applicazione della stessa direttiva, a cui l'ordinamento dei singoli Stati deve uniformarsi, non può limitarsi solo ad un riferimento binario del sesso, dovendo estendersi anche alle discriminazioni derivanti ad un eventuale cambiamento di sesso. Così si esprime, nel dettaglio, la sentenza: *"17. The principle of equal treatment "for men and women" to which the directive refers in its title, preamble and provisions means, as Articles 2(1) and 3(1) in particular indicate, that there should be "no discrimination whatsoever on grounds of sex". 18. Thus, the directive is simply the expression, in the relevant field, of the principle of equality, which is one of the fundamental principles of Community law. 19. Moreover, as the Court has repeatedly held, the right not to be discriminated against on grounds of sex is one of the fundamental human rights whose observance the Court has a duty to ensure ... 20. Accordingly, the scope of the directive cannot be confined simply to discrimination based on the fact that a person is of one or other sex. In view of its purpose and the nature of the rights which it seeks to safeguard, the scope of the directive is also such as to apply to discrimination arising, as in this case, from the gender reassignment of the person concerned"*.

²⁹ Sulla stessa linea si pose, pochi mesi prima dell'approvazione del *Gender Recognition Act*, la sentenza della [Corte di Giustizia UE, K.B. v. National Health Service Pensions Agency and Secretary of State for Health, causa C-117/01 del 7 gennaio 2004](#), con cui la Corte censurò la normativa britannica nella parte in cui negava ad una persona transgender il diritto alla pensione di reversibilità in favore del proprio convivente, in ragione della mancata possibilità di un riconoscimento legale del mutamento di sesso. Sul punto, si veda, su tutti, L.



In ottemperanza a tale orientamento, il Regno Unito emanò nel 1999 le [*Sex Discrimination \(Gender Reassignment\) Regulations*](#), volte ad estendere esplicitamente la tutela a vantaggio delle persone transgender in materia di lavoro e formazione, modificando ed integrando il *Sex Discrimination Act* del 1975³⁰.

Il passo successivo in materia fu determinato dall'approvazione, nel 2004, del [*Gender Recognition Act*](#)³¹, che ha riconosciuto il diritto, per i soggetti affetti da disforia di genere, non solo di rettificare il proprio sesso di nascita, ma anche e soprattutto di ottenere un riconoscimento legale di tale adeguamento.

La spinta definitiva che ha condotto all'approvazione di questo atto normativo proviene, ancora una volta, dalla giurisprudenza e, in particolare, da due pronunce emanate in pari data dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo³²: *Goodwin v. United Kingdom* e *I. v. United Kingdom*³³.

Di particolare rilievo, anche presso l'opinione pubblica, è stato soprattutto il caso di Christine Goodwin, attivista britannica per i diritti delle persone transgender che si è sottoposta negli anni Novanta ad un intervento di riassegnazione del sesso, da uomo a donna. Nonostante l'intervento, tuttavia, le autorità pubbliche hanno continuato a considerarla legalmente di sesso maschile, mancando nell'ordinamento britannico una normativa *ad hoc* che permettesse di ottenere il riconoscimento legale della rettificazione del sesso di nascita³⁴. Ciò ha indubbiamente comportato importanti ripercussioni sulla vita privata e lavorativa della donna, soggetta a continue discriminazioni sul posto di lavoro e, addirittura, vittima di un licenziamento ingiustificato, per cause legate alla propria condizione³⁵.

TRUCCO, *Transessuali e Regno Unito: anche la Corte di Giustizia censura i britannici*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2/2004, 825-831.

³⁰ [*The Sex Discrimination \(Gender Reassignment\) Regulations*](#), 1999.

³¹ [*Gender Recognition Act 2004*](#).

³² Sul tema, in prospettiva comparata, cfr. L. TRUCCO, *Il transessualismo nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo alla luce del diritto comparato*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 1/2003, 371-382.

³³ Si tratta delle sentenze [*Goodwin v. United Kingdom*](#) e [*I. v. United Kingdom*](#), entrambe pronunciate dalla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'11 luglio 2002. In entrambi i casi la Corte riscontrò la violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art. 12 CEDU (diritto al matrimonio), stabilendo che il mancato riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso operato dai ricorrenti costituiva un'ingiustificata ingerenza nella loro sfera privata.

³⁴ Allora, infatti, l'unico atto normativo esistente in materia nel Regno Unito era proprio il *Sex Discrimination Act* del 1975 che, come già illustrato, non prevedeva alcun riconoscimento legale della transizione di genere, né in ambito civile né anagrafico.

³⁵ Nel dettaglio, uno dei problemi principali della Goodwin era legato all'età pensionabile: all'epoca nel Regno Unito l'età per il raggiungimento della pensione era diversa per uomini e donne. Essendo legalmente ancora considerata di sesso maschile, Goodwin non poteva accedere alla pensione all'età prevista per le donne dovendo attendere fino al raggiungimento dell'età richiesta per i soggetti di sesso maschile. Tale disparità non costituiva soltanto un problema economico, ma un evidente incoerenza tra identità di genere vissuta e status giuridico.

Goodwin, quindi, decise di rivolgersi alla Corte EDU lamentando, in particolare, la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, nonché dell'articolo 12 della stessa, ritenendo che la *negazione legale* del proprio cambiamento di sesso comportasse un'indebita e sproporzionata ingerenza nella propria vita privata e che il mancato riconoscimento del diritto di sposarsi con il compagno determinasse una manifesta violazione del diritto al matrimonio sancito proprio dall'articolo 12 della Convenzione europea, dovendo lo stesso essere interpretato alla luce delle mutate condizioni fisiche della donna³⁶.

La Corte ha riconosciuto e confermato la sussistenza di una violazione degli articoli menzionati, tanto da concedere alla ricorrente anche un risarcimento per le lesioni subite³⁷ e tanto da indurre l'ordinamento britannico ad intervenire puntualmente per sopperire al vuoto normativo.

Da qui, dunque, si arriva all'approvazione³⁸ del *Gender Recognition Act*.

Il merito principale di tale atto normativo è quello di aver riconosciuto il diritto delle persone transgender e transessuali di richiedere ed ottenere un certificato di riconoscimento di genere, il cosiddetto *Gender Recognition Certificate* (GRC), volto a conferire il riconoscimento legale del genere di appartenenza.

La procedura per ottenere il certificato prevede l'intervento di un *Gender Recognition Panel* (GRP), ente composto da esperti medici e legali, a cui è affidato il compito di verificare la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio del certificato³⁹.

In particolare, è richiesta innanzitutto la presenza di una diagnosi medica di disforia di genere, oltre al raggiungimento della maggiore età, alla prova della volontà di vivere in

³⁶ J. N. ERDMAN, *The Deficiency of Consensus in Human Rights Protection: A Case Study of Goodwin v. United Kingdom and I. v. United Kingdom*, in [Journal of Law & Equality](#), 2/2003, 319-332.

³⁷ In particolare, la [sentenza](#) ha sottolineato, in relazione alla violazione dell'art. 8 della Convenzione, che l'alienazione derivante da una discordanza tra la posizione sociale assunta da un transessuale dopo l'operazione di riassegnazione e il mancato riconoscimento di tale cambiamento a livello legale, deve essere considerato un fattore di particolare rilevanza: *"The stress and alienation arising from a discordance between the position in society assumed by a post-operative transsexual and the status imposed by law which refuses to recognize the change of gender cannot, in the Court's view, be regarded as a minor inconvenience arising from a formality"*. E, in relazione alla violazione dell'art. 12 della Convenzione in materia di diritto al matrimonio e a costruirsi una famiglia, la Corte *"finds no justification for barring the transsexual from enjoying the right to marry under any circumstances"*.

³⁸ L'approvazione dell'Act in Parlamento è il frutto di numerosi dibattiti e discussioni: il disegno di legge, presentato alla fine del 2003, ha incontrato numerose resistenze soprattutto alla Camera dei Lord. Di nota, l'emendamento distruttivo di Lord Tebbit che definì la chirurgia di riassegnazione del sesso una *"mutilazione"*.

³⁹ La natura e le funzioni del *Gender Recognition Panel* sono disciplinate dagli artt. 1-8 del *Gender Recognition Act* 2004. In particolare, l'art. 1 stabilisce i criteri per la presentazione della domanda di riconoscimento del genere acquisito; l'art. 2 indica i requisiti probatori richiesti (diagnosi di disforia di genere, vita vissuta nel genere acquisito da almeno due anni, intenzione di vivere nel genere acquisito per il resto della vita); gli artt. 4 e 5 disciplinano rispettivamente il rilascio del *Gender Recognition Certificate* completo e di quello provvisorio.



maniera continuativa nel genere prescelto da almeno due anni, nonché dell'intenzione di voler vivere in quel genere per il resto della vita.

In presenza di dette condizioni, il certificato viene rilasciato e diviene immediatamente produttivo di effetti giuridici: innanzitutto, in particolare, tale concessione comporta il rilascio di un nuovo certificato di nascita con l'indicazione del sesso acquisito e, in forza di questo, il soggetto in questione verrà *ex nunc* considerato a tutti gli effetti legali come appartenente al nuovo sesso, per (quasi) tutte le finalità giuridiche⁴⁰.

Tuttavia, il GRC può essere utilizzato per certificare il mutamento di sesso da uomo a donna o viceversa, ma non per attestare l'acquisizione di un genere non binario⁴¹.

Nonostante i limiti e le critiche⁴² da sempre rivolte nei confronti di tale atto normativo (in particolare, per il suo approccio medicalizzato e per gli oneri probatori elevati), esso rappresenta un passaggio cruciale nella tutela dei diritti delle persone transgender e transessuali: grazie ad esso, infatti, il Regno Unito ha introdotto un meccanismo volto a concedere il pieno riconoscimento legale della rettificazione del sesso di nascita, con effetti in ambito civile, previdenziale e familiare, ponendo le basi per lo sviluppo della successiva legislazione antidiscriminatoria, culminata nell'*Equality Act* del 2010.

Il significativo risultato raggiunto attraverso l'approvazione del *Gender Recognition Act* del 2004, seppur essenziale, non è stato tuttavia esaustivo. Restava infatti da affrontare la più ampia questione legata alla necessità di garantire protezione contro le discriminazioni basate non solo sul sesso, ma anche su altri fattori, in un'ottica di unificazione della normativa antidiscriminatoria frammentaria allora esistente.

Fu in tale contesto che il governo britannico, dal 2005 al 2007, avviò un processo di revisione organica delle leggi antidiscriminatorie, culminato proprio con l'approvazione dell'*Equality Act* del 2010.

Tale atto normativo è stato quindi approvato con l'intento di armonizzare ed unificare in un unico testo le varie disposizioni legislative e i regolamenti introdotti fino a quel momento in materia antidiscriminatoria⁴³. In particolare, obiettivo primario di tale pilastro della

⁴⁰ Il GRA prevedeva, infatti, anche svariate eccezioni: ad esempio, il rilascio del GRC non procedeva alcun effetto sul diritto di successivo a titoli nobiliari o a dignità ereditarie legate al sesso di nascita.

⁴¹ R. SANDLAND, *Feminism and The Gender Recognition Act 2004*, in *Feminist Legal Studies*, 13/2005, 43-66.

⁴² Tra le critiche più ricorrenti al GRA 2004 si segnalano: l'approccio medicalizzato che richiede una diagnosi formale di disforia di genere, l'onerosità della procedura dinanzi al *Gender Recognition Panel*, i limiti dell'impostazione strettamente binaria (impossibilità di ottenere il riconoscimento di un genere non binario) e la mancata previsione di un modello basato sull'autodeterminazione. Per un esame critico più ampio si vedano: A.N. SHARPE, *Endless Sex: The Gender Recognition Act 2004 and The Persistence of a Legal Category*, in *Feminist Legal Studies*, 15/2007, 57-84; R. SANDLAND, *Feminism and The Gender Recognition Act 2004*, cit.; nonché il rapporto del *Women and Equalities Committee* del Parlamento britannico, [Transgender Equality](#), HC 390, gennaio 2016, che ha formulato una serie di raccomandazioni per la riforma dell'impianto normativo vigente.

⁴³ Questi consistevano principalmente nell'*Equal Pay Act* del 1970 (che proibiva qualsiasi trattamento meno favorevole tra uomo e donna in termini di retribuzione e condizioni di lavoro), nel *Sex Discrimination Act* del 1975, nel *Race Discrimination Act* del 1995 (a prevenzione di forme discriminatorie basate sulla razza) e nel *Disability Discrimination Act* del 1995 (a protezione delle persone con disabilità vittime di discriminazione).

legislazione britannica contemporanea in tema di tutele antidiscriminatorie è quello di semplificare e rendere più coerente la protezione contro le discriminazioni. Inoltre, attraverso la sua approvazione, il Regno Unito si è uniformato e ha dato attuazione alle principali direttive europee in materia di uguaglianza e parità di trattamento⁴⁴.

Entrando nel dettaglio della disciplina contenuta nell'*Equality Act*, la legge – dalla *Section 4* alla *Section 12* – individua nove caratteristiche protette (*protected characteristics*), che costituiscono gli elementi oggetto di tutela contro qualsiasi forma di discriminazione. Tali caratteristiche sono: età, disabilità, sesso, orientamento sessuale, matrimonio o unione civile, riassegnazione di genere, gravidanza e maternità, razza e religione o credo⁴⁵.

Su questa base, l'atto vieta ogni comportamento discriminatorio fondato su tali fattori e trova applicazione in diversi ambiti della vita sociale, tra cui il lavoro, l'istruzione, l'accesso a beni e servizi e l'esercizio di funzioni pubbliche.

Ai fini della presente analisi, di particolare rilevanza sono le sezioni 7 e 11 dell'*Act*, dedicate proprio ad assicurare la protezione del singolo contro discriminazioni basate sul sesso (*sex*) e sulla riassegnazione di genere (*gender reassignment*).

La *Section 7*, dedicata appunto al *gender reassignment*, ribadisce che la riassegnazione di genere costituisce una delle caratteristiche protette dall'*Equality Act* e, in forza di ciò, chiunque abbia intrapreso, stia intraprendendo o intenda intraprendere in futuro un processo di transizione di genere acquisisce il diritto a non essere discriminato – né direttamente né indirettamente – sulla base di tale condizione⁴⁶.

Viene quindi offerta una tutela ampia ed inclusiva contro le discriminazioni basate su tale caratteristica protetta, che opera indipendentemente dal possesso di un *Gender Recognition Certificate (GRC)* o dal completamento di interventi chirurgici di rettificazione.

D'altra parte, invece, la *Section 11*, dedicata alla caratteristica protetta del sesso, si limita a specificare l'aderenza ad una concezione binaria di sesso, intesa come semplice alternativa tra uomo e donna: "*A reference to a person who has a particular protected characteristic is a reference to a man or to a woman*". Anche in questo caso, il testo non menziona alcuna situazione in cui si faccia riferimento all'acquisizione di un *Gender Recognition Certificate (GRC)* e non chiarisce pertanto se il possesso di tale certificato possa incidere o meno sulla definizione proposta.

⁴⁴ La Direttiva 2000/43/CE che riguarda l'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere dalla razza e dall'origine etnica; la Direttiva 2000/78/CE in tema di parità di trattamento in materia di lavoro e occupazione; la Direttiva 2004/113/CE in materia di parità di accesso a beni e servizi tra uomini e donne e, infine, la Direttiva 2006/54/CE in tema di uguaglianza di genere nel mercato del lavoro.

⁴⁵ A. ROBINSON, D. RUEBAIN, S. UPPAL, *Blackstone's Guide to The Equality Act 2010*, cit., 2021.

⁴⁶ In particolare, ai sensi della *Section 7*: "*A person has the protected characteristic of gender reassignment if the person is proposing to undergo, is undergoing or has undergone a process (or part of a process) for the purpose of reassigning the person's sex by changing physiological or other attributes of sex. A reference to a transsexual person is a reference to a person who has the protected characteristic of gender reassignment*".



Dalla disamina appena conclusa, appare dunque chiaro come il Regno Unito negli ultimi anni si sia distinto per la progressiva estensione di una piena ed effettiva tutela antidiscriminatoria e per l'elaborazione di disposizioni *ad hoc* in materia di sesso, genere ed identità di genere; questo è stato possibile grazie al passaggio graduale dal *Sex Discrimination Act* del 1975, al *Gender Recognition Act* del 2004, culminato con la sistematizzazione dell'uguaglianza assicurata dall'*Equality Act* del 2010.

Tuttavia, come evidenziato *supra*, l'assenza di un chiaro coordinamento tra il riconoscimento giuridico del genere acquisito e la definizione legale di sesso – ancora legato ad una logica prettamente binaria e biologica – può determinare l'insorgenza di zone d'ombra interpretative.

Ed è in tale quadro di incertezza che si è sviluppata la controversia culminata nella decisione della Suprema Corte britannica del 16 aprile 2025, chiamata a pronunciarsi sui confini e sulle possibili interazioni tra gli approcci delle varie disposizioni legislative britanniche menzionate.

3. Il significato di 'donna' secondo la Suprema Corte: una lettura sistematica

3.1 Il caso concreto sottoposto all'attenzione della Corte

Il caso da cui trae origine la pronuncia in commento è, come già evidenziato, complesso e risalente: il fulcro della questione, in particolare, ruota attorno alla definizione legale di *donna* adottata nel 2018 dal *Gender Representation on Public Boards* scozzese e alla sua compatibilità con la normativa britannica in materia di uguaglianza e non discriminazione, in particolare con il *Gender Recognition Act* del 2004 e con l'*Equality Act* del 2010⁴⁷.

Come si illustrerà nel prosieguo, la controversia ha avuto un rilevante impatto mediatico e sociale, non solo per le importanti implicazioni della pronuncia ma anche per l'attivo coinvolgimento di movimenti femministi e per l'inevitabile interessamento mostrato da numerosi attivisti per i diritti delle persone transgender⁴⁸.

Partendo dal principio, nel 2018 il Parlamento scozzese ha approvato il [Gender Representation on Public Boards Act](#)⁴⁹, con l'obiettivo di assicurare una rappresentanza di genere equilibrata nei consigli di amministrazione degli enti pubblici, cercando di incentivare una maggiore partecipazione delle donne rispetto a quanto avveniva allora. Per raggiungere un'adequata rappresentanza di genere, venne pertanto stabilita la necessità di raggiungere

⁴⁷ I. KANGOO, *Defining Woman – The Contentious Legal Battle Over the Definition of 'Woman' in Scotland*, in *St. Andrews Law Review*, marzo 2024.

⁴⁸ A. SPERTI, *La sentenza For Women Scotland v. the Scottish Ministers della Corte Suprema del Regno Unito: una pronuncia contraddittoria e dai molti silenzi*, in [Osservatorio AIC](#), 4/2025, 323.

⁴⁹ [Gender Representation on Public Boards \(Scotland\) Act 2018](#).

almeno un tasso del 50% di donne da inserire nei ruoli non esecutivi dei *boards* dei vari enti pubblici⁵⁰.

L'aspetto maggiormente interessante – nonché ampiamente discusso⁵¹ – di tale atto normativo, risiede nella definizione di *donna* così come illustrata nella *Section 2 – Key Definitions*, dove per *woman* si intende “*a person who has the protected characteristic of gender reassignment (within the meaning of section 7 of the Equality Act 2010) if, and only if, the person is living as a woman and is proposing to undergo, is undergoing or has undergone a process (or part of a process) for the purpose of becoming female*”.

In questo modo viene data una definizione estremamente inclusiva di *donna*, nella cui cornice rientrano non soltanto le persone biologicamente donna, ma anche coloro che, ai sensi dell'*Equality Act*, sono considerate persone transgender *MtF (male to female)*, ovvero persone che, al di là del loro sesso biologico, vivono come donne e hanno intenzione di sottoporsi (o si sono già sottoposte) ad un processo volto a rettificare il proprio sesso di nascita.

Degno di nota, inoltre, è il fatto che non venga fatta alcuna menzione della necessità di possedere un *Gender Recognition Certificate*, ai sensi del GRA del 2004, per essere qualificati come soggetti *giuridicamente donna* ai fini dell'applicazione della disposizione in commento.

Tutto ciò premesso, poco tempo dopo la pubblicazione di tale *Act*, un gruppo attivista femminista – denominato *For Women Scotland (FWS)*⁵² - contrario al riconoscimento di un diritto all'autodeterminazione del genere, nel 2020 presentò un primo ricorso per *judicial review*⁵³ sostenendo che il concetto di *sex* delineato nell'*Equality Act* britannico fosse riferito

⁵⁰ La legge è stata approvata nel 2018, con l'obiettivo di rendere maggiormente uniformi e bilanciati in termini di genere i consigli di amministrazione pubblici in Scozia, incoraggiando così una maggiore candidatura di figure femminili, all'epoca scarsamente rappresentate. Oltre a fissare una quota di rappresentanza femminile da raggiungere, la legge stabiliva che, ad esempio, in caso di posto vacante, dovesse essere presente più di un candidato e che almeno uno di essi dovesse necessariamente essere una donna.

⁵¹ La definizione così ampia di *donna* adottata dalla *Section 2* dell'*Act* suscitò immediate e accese discussioni fin dalla fase dei lavori preparatori, in seno sia al Parlamento scozzese sia nell'opinione pubblica. In particolare, il dibattito si concentrò sul fatto che tale definizione includesse anche le donne transgender prive di *Gender Recognition Certificate*, ponendo la questione di compatibilità con le disposizioni dell'*Equality Act* britannico del 2010. Si vedano, in proposito, i resoconti dei lavori della *Scottish Parliament's Finance and Constitution Committee, Stage 1 Report on the Gender Representation on Public Boards (Scotland) Bill*, SP Paper 308, giugno 2018.

⁵² [For Women Scotland](#) è un gruppo attivista fondato nel giugno 2018 (e che dal 2020 opera con organizzazione no-profit) che persegue l'obiettivo primario di promuovere e tutelare gli interessi e i diritti delle donne in Scozia, portando avanti battaglie legali e non per promuovere il riconoscimento di una maggiore partecipazione femminile nella società e nelle amministrazioni scozzesi. Il principio cardine che muove le iniziative di FWS è la convinzione che esistano soltanto due sessi (uomo/donna) e che il sesso di una persona non sia frutto di una scelta o oggetto di possibile cambiamento: “*We believe that there are only two sexes, that a person's sex is not a choice, nor can it be changed. Women are entitled to privacy, dignity, safety and fairness. Our legal rights should be protected and strengthened*”.

⁵³ Il *judicial review* è un procedimento giudiziario attraverso cui le corti delle diverse giurisdizioni del Regno Unito esercitano un controllo sulle autorità pubbliche e sull'esercizio dei propri poteri. In particolare, un



esclusivamente al sesso biologico e che, pertanto, una definizione così inclusiva di *woman* come riportata nell'Act scozzese non potesse essere accolta.

Inoltre, le ricorrenti ritenevano innanzitutto che il Parlamento scozzese non avesse alcuna competenza per ridefinire o modificare l'interpretazione di concetti quali *sesso*, *genere* o *donna/uomo*, trattandosi di concetti rientranti in una materia riservata alla competenza del Parlamento britannico, essendo termini definiti da una legge britannica, quale appunto l'*Equality Act*⁵⁴.

In secondo luogo, al di là degli aspetti tecnici e dei riparti di competenze, FWS sosteneva che ricomprendere le persone transgender nella definizione giuridica di *donna* sortisse l'effetto opposto rispetto all'obiettivo della legge scozzese che era – come già detto – quello di riequilibrare lo svantaggio storico delle donne biologiche nei consigli di rappresentanza, senza però arrivare fino al punto di includervi anche soggetti che, biologicamente, erano nati uomini. Di fronte a tali argomentazioni, tuttavia, inizialmente, l'*Outer House* respinse il ricorso, ritenendo, in sostanza, che la legge scozzese avesse la facoltà di *adattare* il concetto di *donna* contenuto nell'*Equality Act*, senza stravolgerlo in senso generale, ma semplicemente con il fine di raggiungere un obiettivo specifico: in questo caso, aumentare la rappresentanza femminile nei *board* pubblici⁵⁵.

Tuttavia, al contrario, la *Inner House*⁵⁶, nel 2022 accolse il ricorso dell'appellante con la sentenza *For Women Scotland Ltd v. Lord Advocate* che, nel suo paragrafo 40, stabilisce che le "*donne transgender*" non sono una caratteristica protetta ai sensi dell'*Equality Act* britannico e che la definizione di *donna* adottata nell'Act scozzese del 2018 "*impinges on the nature of protected characteristics which is a reserved matter*"⁵⁷.

soggetto (persona, gruppo o ente) può richiedere di esaminare la legittimità di una decisione, di un'azione o omissione compiuta da una pubblica autorità nell'esercizio dei propri poteri. È quindi uno strumento di garanzia costituzionale, attraverso il quale si verifica che il potere pubblico eserciti i propri poteri nei limiti di legge, in modo ragionevole e seguendo procedure corrette.

⁵⁴ In particolare, nei ricorsi di FWS in commento, una parte decisiva della controversia riguardava proprio il tema del riparto di competenze tra il Parlamento scozzese e quello britannico. L'origine di tale dibattito va fatto risalire allo *Scotland Act* del 1998, che ha istituito il Parlamento scozzese e stabilito i limiti della sua competenza legislativa: nel dettaglio, in Parlamento scozzese ha il potere di legiferare su materie devolute, senza intaccare le materie riservate al legislatore inglese. Tali *reserved matters* sono elencate nell'*Schedule 5* dello *Scotland Act* e, tra queste, vi rientra anche la legislazione sulle pari opportunità (salvo eccezioni circoscritte).

⁵⁵ La *Scottish Court of Session*, ovvero la corte civile suprema della Scozia, è suddivisa in due sezioni: la *Inner House* e la *Outer House*. Quest'ultima è qualificabile solitamente come un tribunale di primo grado.

⁵⁶ La *Inner House*, sezione più antica della *Scottish Court of Session*, funge da corte d'appello per i casi giudicati in primo grado dalla *Outer House* ed esercita la funzione di tribunale di primo grado in casi speciali, definiti dalla legge.

⁵⁷ In particolare, così viene riconosciuto nel § 40 della sentenza: "*In any event, the definition of woman adopted in the legislation includes those with the protected sex characteristic of women, but only some of those with the protected characteristic of gender reassignment. It qualifies the latter characteristic by protecting only those with that characteristic who are also living as women. The Lord Ordinary stated that the 2018 Act did not redefine 'woman' for any other purpose than 'to include transgender women as another category' of people who would benefit from the positive measure. Therein lies the rub: 'transgender women' is not a category for these*

Pertanto, in definitiva, la *Inner House* riconosce che la definizione di *donna* data dal Parlamento scozzese esulava in realtà dalle sue competenze legislative, rientrando nel novero delle materie riservate alla legislazione britannica e, in particolare, nel concetto di “*Equal opportunities*” quale materia di competenza del Parlamento britannico, come statuito dal *Schedule 5* dello *Scotland Act* del 1998⁵⁸. In seguito a tale pronuncia, il 19 aprile 2022, il governo scozzese ha introdotto nuove linee guida per facilitare una corretta applicazione dell’*Act*, con l’intento principale di riformulare esplicitamente il concetto di *donna* ai sensi della normativa scozzese in commento, precisando peraltro che chiunque fosse in possesso di un *Gender Recognition Certificate* (GRC) attestante l’avvenuta rettificazione di sesso da uomo a donna, poteva essere considerato a tutti gli effetti donna e, pertanto, contribuire alla quota di rappresentanza femminile richiesta dai *public boards* scozzesi⁵⁹. Specularmente, FWS sosteneva che tali nuove linee guida rappresentavano in realtà un tentativo di aggirare la sentenza precedente. Pertanto, avviarono un secondo *judicial review* contestando la legittimità delle stesse linee guida così come *revisitate* dal governo scozzese. Tale secondo ricorso venne tuttavia respinto, sia dalla *Outer House* che dall’*Inner House*. L’iter procedimentale ha infine condotto FWS a rivolgersi alla Suprema Corte britannica per una risoluzione definitiva della controversia.

3.2 La decisione della Suprema Corte britannica

Nel febbraio 2024, dopo aver ottenuto dalla *Inner House* l’autorizzazione⁶⁰, FWS sottopose la questione alla Suprema Corte britannica⁶¹. L’idea di fondo era pertanto quella

purposes; it is not a protected characteristic and for the reasons given, the definition of ‘woman’ adopted in the Act impinges on the nature of protected characteristics which is a reserved matter. Changing the definitions of protected characteristic, even for the purpose of achieving the GRO, is not permitted and in this respect the 2018 Act is outwith legislative competence”. Il testo integrale è consultabile [qui](#).

⁵⁸ I. BERTINI, *The UKSC decision For Women Scotland Ltd v. The Scottish Minister*, cit., 70.

⁵⁹ In particolare, paragrafo di particolare interesse delle nuove linee guida (che verrà poi contestato da FWS) è il 2.12 ai sensi del quale: “*There is no definition of ‘woman’ set out in the Act with effect from 19 April 2022 following decisions of the Court of 18 February and 22 March 2022. Therefore ‘woman’ in the Act has the meaning under section 11 and section 212(1) of the Equality Act 2010. In addition, in terms of section 9(1) of the Gender Recognition Act 2004, where a full gender recognition certificate has been issued to a person that their acquired gender is female, the person’s sex is that of a woman, and where a full gender recognition certificate has been issued to a person that their acquired gender is male, the person’s sex becomes that of a man*”.

⁶⁰ Nel sistema giudiziario britannico, per poter ricorrere alla *Supreme Court* non è sufficiente la sola volontà della parte soccombente: è necessario ottenere preventivamente un’autorizzazione (c.d. *permission* o *leave to appeal*). Tale autorizzazione viene concessa solo qualora la causa sollevi una questione di diritto di rilevanza pubblica generale (“*a point of law of general public importance*”), che rende opportuno un ulteriore esame da parte della massima autorità giudiziaria del Paese. Nel caso di specie, la *Inner House* della *Court of Session* ha riconosciuto che la questione interpretativa relativa alla definizione di *donna* ai sensi dell’*Equality Act* presentava i requisiti per essere rimessa alla Corte Suprema, autorizzando così FWS a proseguire il giudizio dinanzi a quest’ultima.

⁶¹ M. GASCOIGNE, *Sex, Statutory Interpretation and the Supreme Court: A comment on For Women Scotland v Scottish Ministers for Employment Law and Practice*, in [Industrial Law Journal](#), vol. LIV, 3/2025, 693-709.



di rimettere alla massima autorità giudiziaria la questione relativa all'interpretazione dell'*Equality Act*, chiudendo definitivamente le incertezze rimaste aperte dopo i due ricorsi per *judicial review*. L'udienza davanti alla *Supreme Court* del Regno Unito si svolse il 26 e 27 novembre 2024 e la sentenza, estremamente articolata, fu emessa soltanto il 16 aprile 2025. La questione di fondo sottoposta all'interesse della Corte era accertare se, ai sensi dell'*Equality Act* del 2010, i termini *woman* e *man* e, più in generale, il termine *sex*, dovessero essere intesi in senso strettamente biologico – e quindi riferibili esclusivamente al sesso di nascita – oppure in senso legale, includendovi in tal modo anche le persone che hanno legalmente ottenuto un *Gender Recognition Certificate* ai sensi del *Gender Recognition Act* del 2004 e che quindi sono riconosciute dallo Stato come appartenenti ad un sesso diverso rispetto a quello di nascita⁶².

Sulla base di queste premesse, la Corte è stata chiamata a valutare la legittimità delle linee guida scozzesi riviste nel 2022 e relative all'applicazione del *Gender Representation on Public Boards Act*, ai sensi delle quali una donna trans in possesso di un GRC era da considerarsi come legalmente rientrante nella quota di rappresentanza femminile nei *public boards* scozzesi⁶³.

La Suprema Corte, all'unanimità, ha accolto il ricorso proposto da FWS, confermando in tal modo che, ai sensi dell'*Equality Act* del 2010, i termini *sex*, *woman* e *man* devono essere intesi come riferiti al sesso biologico (*biological sex*) e non, al contrario, al sesso certificato (*certified sex*). Prima di arrivare a questa conclusione, la sentenza, con grande cura e attenzione, innanzitutto ricostruisce il contesto normativo e giurisprudenziale in cui il caso si inserisce (*"the legal background"*) richiamando le prime normative antidiscriminatorie introdotte nel Regno Unito, quali il *Sex Discrimination Act* del 1975 e le sue successive modifiche, fino ad arrivare all'approvazione del *Gender Recognition Act* del 2004 e, infine, dell'*Equality Act* del 2010⁶⁴.

Tale ricostruzione normativa è stata inserita proprio al fine di contestualizzare il problema giuridico sottoposto all'attenzione della Corte e, soprattutto, con l'intento di mostrare la continuità normativa delle disposizioni richiamate in relazione alla definizione dei termini in discussione. In altri termini, tale ricostruzione viene inserita con l'intento di rafforzare la solidità della decisione a cui giunge la Corte, dimostrando che le scelte operate non sono frutto di una *novità creativa*, ma si inseriscono in un orientamento confermativo di posizioni già consolidate nel perimetro normativo britannico⁶⁵. Proseguendo nella disamina della

⁶² M.V. IZZI, *UK – Supreme Court (Civil Division) - For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers: è il solo sesso biologico a rilevare per la definizione di donna ai sensi dell'Equality Act del 2010*, in [BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto](#), aprile 2025.

⁶³ E. FALLETTI, *Persone transessuali: il significato della sentenza della Corte Suprema del Regno Unito*, in *Il quotidiano giuridico*, 2025, 1-5.

⁶⁴ È dal § 36 al § 111 della pronuncia che è possibile individuare la ricostruzione del *background* normativo della questione sottoposta all'attenzione della Corte.

⁶⁵ M. GASCOIGNE, *Sex, Statutory Interpretation and the Supreme Court*, cit., 693-709.

sentenza, a partire dal paragrafo §112, la stessa entra nel vivo delle sue argomentazioni, concentrandosi su un'ampia ed articolata analisi delle disposizioni dell'*Equality Act*, proprio al fine verificare quale significato concreto l'atto attribuisce ai termini oggetto di discussione⁶⁶. Dopo aver descritto la struttura, gli obiettivi e le finalità perseguite dell'*Equality Act*, la sentenza chiarisce quale sia la questione centrale sottoposta al proprio giudizio: "(13) *The central question: does the EA 2010 make provision within the meaning of section 9(3) of the GRA 2004 to displace the application of section 9(1)?*"⁶⁷.

La Corte è chiamata dunque a verificare se l'*Equality Act* contiene delle disposizioni che, ai sensi del GRA 2004, possono impedire che un *Gender Recognition Certificate* cambi automaticamente il sesso legale ai fini dell'*Equality Act* stesso: per dirla in modo ancora più immediato, verificare se nell'*Equality Act* le definizioni di *uomo* e *donna* devono includere anche le persone trans in possesso di un *Gender Recognition Certificate*, oppure limitarsi a fare riferimento esclusivo al sesso biologico, al di là di un eventuale certificato riconosciuto loro.

La posizione assunta dalla Corte appare da subito chiara: i termini in discussione, ai sensi dell'*Equality Act*, devono essere riferiti esclusivamente al sesso biologico: "*the definition of sex in the EA 2010 makes clear that the concept of sex is binary, a person is either a woman or a man*"⁶⁸.

E, a sostegno di tale impostazione, vengono analizzate diverse sezioni dell'*Equality Act* da cui emerge chiaramente che, l'utilizzo dei termini *woman* e *man*, viene inteso come univoco riferimento al sesso biologico.

In particolare, ad esempio, la Corte sottolinea che un forte indicatore volto a confermare che i termini *sex*, *man* e *woman* nell'*Equality Act* sono intesi in senso puramente biologico, può derivare dall'analisi delle sezioni 13(6), 17 e 18 dedicate rispettivamente a contrastare le discriminazioni legate al sesso, alla gravidanza e alla maternità. Nel dettaglio, tali disposizioni – secondo la Corte – non possono che riferirsi alle donne biologicamente intese, in quanto soltanto queste ultime possono rimanere incinte (quantomeno naturalmente) e rivendicare le tutele conseguentemente loro spettanti: "*The protection afforded by these provisions is*

⁶⁶ In particolare, il § 112 della sentenza in commento descrive innanzitutto l'*Equality Act* come una legge di grande rilievo e di ampia portata, introdotta con l'intento di regolare i rapporti e le interazioni sia tra privati sia tra privati e soggetti pubblici, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione in settori quali la scuola, il lavoro o il sistema sanitario. Si tratta di una legge di consolidamento, concepita per riformare e armonizzare il diritto all'uguaglianza e riaffermare parte delle disposizioni già in vigore in materia di discriminazione. Nel dettaglio in paragrafo §112 dispone che: "*The EA 2010 is an important piece of legislation with a wide scope. It regulates and conditions the relationships and interactions between private individuals and both private and public entities over a field of activities that ranges from ensuring fair recruitment, pay, and treatment in the workplace, to the regulation of the professions, the protection of students from unlawful discrimination in schools, colleges, and universities and the prevention of unfair treatment when accessing healthcare, membership clubs, associations and other goods and services*".

⁶⁷ Cfr. il § 13 della sentenza.

⁶⁸ Come si rinviene dalla lettura testuale del § 171 della pronuncia.



*predicated on the fact of pregnancy or the fact of having given birth to a child and the taking of leave in consequence. Since as a matter of biology, only biological woman can become pregnant, the protection is necessary restricted to biological women*⁶⁹.

D'altra parte, al contrario, interpretare il termine *woman* come inteso nella sezione 9(1) del GRA 2004, porterebbe – secondo la Corte – ad escludere da tali tutele le donne biologiche dotate di GRC volto ad attestare il cambiamento di sesso da donna a uomo⁷⁰.

In sostanza, quindi, stando al significato letterale delle parole in discussione, i termini *woman*, *man* e, soprattutto, *sex* devono essere intesi, ai sensi dell'*Equality Act*, come riferiti al sesso biologico.

Questo anche alla luce del fatto che, secondo l'orientamento della Corte, l'interpretazione dei termini contenuti nelle varie disposizioni dell'*Act* deve pur sempre essere coerente ed aderente al contesto di riferimento ed alla *ratio* della disposizione stessa. Così da consentire l'individuazione certa dei soggetti titolari delle caratteristiche protette e, contestualmente, permettere a chi è tenuto ad adempiere a specifici obblighi positivi nei loro confronti di identificare senza ambiguità i destinatari della tutela⁷¹.

In conclusione, quindi, secondo la posizione assunta dalla Corte Suprema britannica, non troverà applicazione, in relazione all'*Equality Act*, la disciplina contenuta nella sezione 9(1) del GRA 2004 (ai sensi della quale la riassegnazione del genere comporta un mutamento di sesso a fini legali, valido "*per tutti gli scopi*"), bensì l'eccezione descritta dalla sezione 9(3), volta a confermare l'adozione di un significato meramente biologico del concetto di *sex*⁷².

A conferma della tesi esposta, la Corte, nella parte successiva della sentenza, riporta una serie di riferimenti, settore per settore, proprio per dimostrare che un'interpretazione

⁶⁹ Il riferimento è al § 177 della pronuncia. Ma, in realtà, ciò che viene qui riportato dalla Suprema Corte non è sempre vero. O, ad ogni modo, la stessa non prende in considerazione la condizione di nasce intersessuale o di chi, nata donna, non è in condizione di partorire perché affetta da condizioni patologiche particolari, come la Sindrome di Rokitansky, rara condizione genetica caratterizzata dall'assenza o dal malfunzionamento dell'utero e della parte superiore della vagina. Così E. FALLETTI, *Persone transessuali: il significato della sentenza della Corte Suprema del Regno Unito*, cit., 1-5.

⁷⁰ Cfr. § 178 della sentenza: "*The repeated references in these sections, to a woman who has become pregnant or who is breast-feeding only make sense if sex has its biological meaning. These plain, unambiguous words can only be interpreted coherently as references to biological sex, biological females and biological males. Put another way, if the acquisition of a certificate pursuant to section 9(1) of the GRA 2004 applies to these words, so that biological women living as trans men (with a GRC in the male gender) are male, they would nonetheless be excluded from protection when pregnant notwithstanding a continued capacity to become pregnant, and duty-bearers would not be able to claim relevant exemptions in relation to their treatment*".

⁷¹ M.V. IZZI, *UK – Supreme Court (Civil Division) - For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers*, cit., aprile 2025.

⁷² A. SPERTI, *La sentenza For Women Scotland v. the Scottish Ministers della Corte Suprema del Regno Unito*, cit., 329.

certificata del sesso, porterebbe a sviluppare contraddizioni pratiche e ad indebolire il diritto antidiscriminatorio, rendendolo meno efficace e meno applicabile⁷³.

Ad esempio, in primo luogo, i Giudici prendono in esame la disciplina contenuta nella Parte Terza dell'*Equality Act*, dedicata ai *"separate and single-sex services"*, ovvero a quelle disposizioni che consentono la creazione e la fornitura di servizi separati o esclusivi per uomini e donne (come rifugi, carceri, spogliatoi e strutture sanitarie), per il perseguimento di un fine specifico e legittimo. In relazione a tali ambiti, la Corte osserva che l'aderenza ad una interpretazione certificata del sesso, in luogo di quella biologica, porterebbe tali regolamentazioni a perdere di coerenza e credibilità, in quanto non sarebbe più agevole determinare chi possa legittimamente accedere a determinati servizi esclusivi⁷⁴.

Interessante, inoltre, sempre al fine di comprendere la posizione assunta dalla Corte, è il ragionamento sviluppato dalla stessa in relazione ai servizi di *screening* sanitario preventivo al collo dell'utero: la Corte sottolinea che aderire alla nozione di sesso certificato porterebbe conseguentemente ad escludere una persona biologicamente donna (ma dotata di GRC e, quindi, uomo secondo la legge) da tale servizio sanitario e, al contrario, ad ammettervi una persona biologicamente uomo (ma dotata di GRC e, quindi, donna secondo la legge) pur non avendone *biologicamente* alcuna necessità: *"For example, take a cervical cancer screening service. On a certificated sex interpretation, a trans man who has a GRC (so is legally male) but (as a biological female) retains a uterus and cervix, has the same need of the cervical cancer screening service that is otherwise reserved for women only. A trans woman with a GRC (so, legally female) would have no such need of that service (as a biological male). The result is that the cervical cancer screening service (needed by biological women only) cannot be said to be needed for members of one sex only on this basis, and condition (2) is not capable of being satisfied"*⁷⁵.

Analoghe considerazioni vengono espone con riguardo ad associazioni, enti di beneficenza e organizzazioni fondate sul sostegno esclusivo alle donne così come biologicamente intese, la cui identità giuridica verrebbe snaturata da un concetto certificato di sesso.

Infine, lo stesso vale – ad avviso della Corte – per il settore sportivo nel quale, riconoscere come donne anche le atlete transessuali con GRC, porterebbe a compromettere quella parità di condizioni che giustifica la separazione tra competizioni maschili e femminili.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte insiste nel confermare una visione biologica del concetto di sesso ai sensi dell'*Equality Act*, proprio al fine di non snaturarne la

⁷³ Dal § 210 al § 246. In particolare, al § 210: *"There are several other provisions that we must address because, contrary to the reasoning and conclusions of the Inner House, they too demonstrate that an interpretation of sex based on certificated sex would render the EA 2010 incoherent and unworkable. In other words, the proper functioning of these provisions depends on a biological interpretation of sex"*.

⁷⁴ E. FALLETTI, *Persone transessuali: il significato della sentenza della Corte Suprema del Regno Unito*, cit., 1-5.

⁷⁵ Cfr. il § 216 della sentenza.



funzione antidiscriminatoria e di consolidare un quadro normativo unitario e sistematico in materia di pari opportunità⁷⁶.

A conclusione del proprio ragionamento, la Corte ribadisce che, ad ogni modo, un tale orientamento non si traduce in un effetto negativo per le tutele antidiscriminatorie su cui le persone transessuali possono fare riferimento ai sensi della attuale normativa britannica, sia che le stesse siano in possesso di un GRC, sia che non lo siano⁷⁷: in particolare, viene sottolineato come la protezione giuridica non dipenda da una certificazione del sesso, ma dalla possibilità di fare affidamento sugli strumenti già concretamente previsti a livello normativo contro discriminazioni dirette e indirette.

In altri termini, anche se una donna transgender non viene qualificata come *donna* ai sensi letterali dell'*Equality Act*, essa rimane pur sempre giuridicamente tutelata in caso di discriminazioni o trattamenti deteriori, in virtù della caratteristica protetta della riassegnazione di genere (*gender reassignment*)⁷⁸.

Ma il ragionamento della Corte non si riduce a tale specificazione: nel dettaglio, ciò che emerge dalla lettura dell'ultima parte della pronuncia (nei paragrafi §§248-265), è che la *Supreme Court* non si è limitata a richiamare la caratteristica protetta del *gender reassignment* come unico scudo a disposizione delle persone transessuali, chiarendo che queste ultime possono – in determinate circostanze – invocare anche una dimensione di tutela basata sul riferimento al sesso in senso stretto.

In questo senso, il passaggio più significativo riguarda le ipotesi di discriminazione diretta e di *harassment* sul luogo di lavoro: la Corte osserva, ai §§251-258, che una donna transgender che venga trattata meno favorevolmente rispetto ad un uomo (ad esempio in fase di assunzione o nell'ambiente lavorativo) non è necessariamente costretta a ricondurre tale trattamento alla sola caratteristica del *gender reassignment*. Qualora il datore di lavoro abbia agito sulla base di una percezione del soggetto come donna – discriminandolo perché lo considera donna, indipendentemente dal suo sesso biologico o dalla presenza di un GRC – la persona trans potrà invocare una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi delle disposizioni generali sull'*Equality Act* in materia di *direct sex discrimination* (Section 13 EA) e di *harassment* (Section 26 EA)⁷⁹.

⁷⁶ E. TEBANO, *Donne trans, tutto quello che c'è da sapere sulla sentenza del Regno Unito (E perché divide le femministe)*, in *Corriere della Sera*, aprile 2025.

⁷⁷ Dal § 249 al § 263. In particolare, inoltre, il § 248 così introduce le riflessioni conclusive: “*Finally, we have concluded that a biological sex interpretation would not have the effect of disadvantaging or removing important protection under the EA 2010 from trans people (whether with or without a GRC)*”.

⁷⁸ B. MELLEY, J. LAWLESS, S. HUI, *UK's top Court says definition of a woman is based on biological sex and excludes transgender people*, in *Associated Press News*, aprile 2025. In particolare, l'articolo sottolinea come la decisione della Corte non abbia privato le persone trans delle protezioni antidiscriminatorie, potendo tuttavia influire sull'accesso a determinati spazi femminili.

⁷⁹ Il riferimento, in particolare, è ai paragrafi §§ 250-251 della sentenza in cui viene riportato l'esempio descritto: “*Take, for example, a trans woman who applies for a job as a sales representative and the sales manager*

Il meccanismo delineato, pertanto, è quello della cosiddetta discriminazione *by perception*⁸⁰: il trattamento deteriore non deriva da ciò che il soggetto biologicamente è, ma da come viene percepito e categorizzato dal soggetto agente⁸¹. Tale precisazione così apparentemente tecnica, ha in realtà una portata sistematica non trascurabile: essa segnala che la definizione biologica di *sex* non opera come una barriera assoluta all'interno dell'*Equality Act*, bensì come un criterio funzionalmente modulato, il cui peso specifico varia a seconda del contesto normativo e del tipo di protezione in gioco. Là dove la componente biologica è strutturalmente determinante – come nelle disposizioni in materia di gravidanza e maternità (Section 17-18 EA) o nella disciplina dei servizi e degli spazi riservati ad un solo sesso (*single-sex services*, Part 3 EA) – il sesso biologico opera come parametro ineludibile, dal momento che è la stessa biologia, in quel caso, a definire il perimetro della tutela. Dove, specularmente, l'*Equality Act* persegue una funzione più propriamente antidiscriminatoria in senso sostanziale, volta cioè a proteggere l'individuo da comportamenti pregiudizievoli fondati su categorizzazioni di genere, il riferimento al sesso tende a sfumare, lasciando spazio ad una tutela più ampia che include la percezione, lo stereotipo e la categorizzazione sociale del soggetto⁸². Si tratta, in definitiva, di una logica coerente con l'approccio casistico che caratterizza il *reasoning* delle Corti britanniche⁸³: la *Supreme Court* non costruisce una

thinks that she is a biological woman because of her appearance and does not offer her the job even though she performed best at interview and gives the job instead to a biological man. She would have a claim for direct discrimination because of her perceived sex and her comparator would be someone who is not perceived to be a woman. The fact that she is not a biological woman should make no difference to her claim, which would be treated in the same way as a direct discrimination claim made by a biological woman based on the sex of the complainant herself". La Corte sottolinea dunque che una donna trans, indipendentemente dal suo sesso biologico, qualora subisca discriminazioni dovute alla percezione che terzi hanno del proprio sesso di appartenenza, ha diritto di presentare un reclamo per discriminazione diretta a causa del suo sesso percepito. Il fatto che la stessa non sia poi una donna "biologicamente intesa" non incide sulla denuncia presentata, dovendo la stessa essere trattata allo stesso modo di una denuncia presentata da una donna biologica.

⁸⁰ La discriminazione *by perception* rientra dunque nella *direct discrimination* ai sensi della Section 13(1) EA 2010, che vieta il trattamento deteriore "*because of a protected characteristic*" senza richiedere che il soggetto passivo la possieda effettivamente. Con l'*Equality Act* del 2010, tale forma di discriminazione è stata inclusa nel campo applicativo della *direct discrimination* e dell'*harassment*. Essa si distingue dalla discriminazione *by association* in quanto nella prima è la diretta percezione di una caratteristica nella vittima stessa a determinare il trattamento deteriore e non, come nel caso della seconda, l'associazione con un terzo che la possiede. Per un'analisi critica del regime della *perceived discrimination* nell'EA 2010, con particolare riferimento ai limiti della disciplina vigente e alle possibili soluzioni interpretative, cfr. M. CONNOLLY, *Perceived Disability Discrimination and the Deficient Equality Act: Interpretive and Legislative Remedies*, in [Industrial Law Journal](#), 52/2023, 635-664.

⁸¹ Nel contesto di FWS, il meccanismo consente dunque ad una persona trans, trattata in modo deteriore perché percepita come donna dal soggetto agente, di invocare la tutela per discriminazione basata sul sesso ai sensi della Section 13 EA indipendentemente dal suo sesso biologico o dalla titolarità di un GRC. Cfr. E. CAPILUPI, *Persone trans nel Regno Unito, le conseguenze della sentenza della Corte Suprema britannica*, in [Wired](#), giugno 2025.

⁸² V. CIANCIOLO, *For Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers. Stabilito, con valore di precedente vincolante, la definizione biologica di "donna"*, in [Osservatoriofamiglia.it](#), maggio 2025.

⁸³ L'approccio casistico e contestuale che caratterizza il ragionamento giuridico della Corti di *common law* – fondato sul *distinguishing* tra precedenti, sull'elaborazioni progressiva dei principi a partire dai casi concreti



definizione astratta e universale di *sex* destinata ad operare in modo uniforme in tutti i contesti regolati dall'*Equality Act*; al contrario, la definizione biologica viene elaborata in modo contestuale, ancorata alle specifiche disposizioni dell'*Act* in cui essa trova applicazione e sulla base delle funzioni che ciascuna disposizione è chiamata a svolgere⁸⁴.

Il risultato è dunque una *mappa funzionale* della nozione di sesso all'interno del diritto antidiscriminatorio britannico: biologicamente determinata, negli ambiti in cui la specificità corporea è cruciale; più fluida e aperta ad una dimensione percettiva, negli ambiti in cui prevale l'esigenza di reprimere comportamenti discriminatori fondati su stereotipi di genere.

4. Conseguenze applicative e riflessi costituzionali della decisione della Corte Suprema: una riflessione conclusiva

4.1 Le conseguenze applicative della sentenza: tra reazioni istituzionali e prospettive future

Sulla scorta delle considerazioni illustrate nei paragrafi precedenti e della ricostruzione fattuale della vicenda, non resta ora che domandarsi quali siano le implicazioni giuridiche e le ricadute sistematiche scaturite da questa pronuncia, nel quadro più ampio del diritto antidiscriminatorio e del riconoscimento dell'identità di genere.

Come già anticipato, l'eco mediatica che ha travolto questo caso ha (ri)acceso un vasto dibattito sociale e giurisprudenziale – o, forse più correttamente, ha riportato in superficie un dibattito mai realmente sopito – sul tema della tenuta delle tutele antidiscriminatorie e del rapporto tra sesso e identità di genere, suscitando reazioni persino in Europa e nel contesto internazionale, dove la sentenza è stata accolta con preoccupazione da parte di istituzioni, associazioni umanitarie e legali. Significativa, in tal senso, è la presa di posizione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Michael O'Flaherty, che ha espresso timore circa il rischio che le misure applicative successive alla sentenza producano l'esclusione delle persone transgender da ampi settori della vita sociale⁸⁵. Tale intervento è

e sulla tendenziale diffidenza verso definizioni astratte e a vocazione universale – è ampiamente analizzato nella letteratura e nella dottrina. Per un inquadramento classico, *ex multis*, cfr: R. Cross, J. Bell, S.G. ENGLE, *Statutory Interpretation*, Butterworths, Londra, 1995; D. GREENBERG, *Craies on Legislation*, Sweet&Maxwell, Mytholmroyd, 2020.

⁸⁴ La lettura 'funzionale' della nozione di sesso elaborata dalla sentenza FWS è stata messa in luce anche dalla dottrina. Gascoigne ha inquadrato la pronuncia nel contesto del diritto antidiscriminatorio in materia di lavoro, osservando come la Corte abbia contestualizzato la nozione di *sex* rispetto alle varie disposizioni dell'EA 2010, in M. GASCOIGNE, *Sex, Statutory Interpretation and the Supreme Court*, cit., 693-709. In senso critico rispetto all'operazione interpretativa della Corte, cfr. S. ATREY, *Grounds in Equality Law: Before and After For Women Scotland*, in [The Modern Law Review](#), 89/2026.

⁸⁵ Si veda, in proposito, la [lettera](#) del 3 ottobre 2025 rivolta ai Presidenti del *Joint Committee on Human Rights* e del *Women and Equalities Committee* del Parlamento britannico.

testimonianza di come la vicenda abbia travalicato i confini dell'ordinamento britannico, assumendo una dimensione propriamente sovranazionale, specie nella prospettiva della tutela convenzionale dei diritti fondamentali.

In tale prospettiva, il timore condiviso è che il caso britannico possa essere valutato alla stregua di un precedente negativo, favorendo un'applicazione normativa restrittiva nei confronti delle persone transgender⁸⁶.

Come detto, in estrema sintesi, secondo la *Supreme Court* del Regno Unito, i termini *uomo*, *donna*, e *Sesso*, ai fini dell'*Equality Act*, devono essere interpretati con riferimento al sesso biologico, e non al sesso legalmente acquisito tramite GRC; conseguentemente, ai sensi della normativa antidiscriminatoria, soltanto chi è nata donna in senso biologico può essere considerata tale (e, specularmente, soltanto chi è nato uomo in senso biologico è considerato tale ai medesimi fini). Immediata conseguenza di questa interpretazione è stata dunque l'irrelevanza riconosciuta al possesso di un *Gender Recognition Certificate* ai fini della determinazione legale del sesso. Sebbene la percentuale di persone trans in possesso di un GRC nel Regno Unito sia statisticamente assai ridotta, la decisione della Corte è stata comunque impattante ed è stata accolta con reazioni discordanti, che oscillano tra un giudizio di doverosa chiarezza normativa e timori di una possibile deriva escludente che porti con sé eccessive restrizioni delle tutele riconosciute alle persone trans⁸⁷.

Innanzitutto, da una parte, i gruppi e le organizzazioni *gender critical*⁸⁸ hanno accolto con favore la pronuncia della Suprema Corte, considerata come una riaffermazione della protezione degli spazi riservati alle donne.

In particolare, i promotori del ricorso, ovvero l'organizzazione *For Women Scotland*, ha descritto la decisione come espressione di una "*vittoria del senso comune e del buon senso*"⁸⁹.

⁸⁶ In senso opposto rispetto al Commissario Michael O'Flaherty, la relatrice speciale ONU sulla violenza contro le donne, Reem Alsalem, ha invece accolto favorevolmente la pronuncia con comunicato del 2 maggio 2025. Sul piano dei ricorsi giurisdizionali, Victoria McCloud, già giudice dell'*High Court* e prima giudice transgender nel Regno Unito, ha annunciato l'intenzione di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, contestando che la Corte Suprema non avesse acquisito testimonianze dirette delle persone transgender interessate dalla decisione.

⁸⁷ Secondo le stime del Censimento 2021, circa lo 0.5% della popolazione adulta in Inghilterra e Galles si identifica come trans, con valori simili anche in Scozia (0.44%). Tali dati sono tuttavia considerati sperimentali per possibili errori di rilevazione. Ad ogni modo, dal marzo 2005 al marzo 2025 sono stati rilasciati solo circa 9.600 *Gender Recognition Certificates*, pari quindi al 3-4% della popolazione trans stimata.

⁸⁸ Interessante notare come, soprattutto a partire dai primi anni Duemila, si siano sviluppate diverse organizzazioni trans-escludenti o *gender critical* convinte che le battaglie contro le discriminazioni delle donne debbano necessariamente correre su un binario separato rispetto a quelle contro il razzismo e l'omotransofobia, concependo il femminismo come un'ideologia a sé stante, volta a sostenere esclusivamente la valorizzazione della donna biologicamente intesa. Se in altri Stati, tra cui ad esempio gli Stati Uniti, l'opposizione alle istanze LGBTQ+ è portata avanti soprattutto dalla destra conservatrice e religiosa, nel Regno Unito, invece, è guidata da attiviste femministe e progressiste.

⁸⁹ "*Today the judges have said what we always believed to be the case, woman are protected by their biological sex – that sex is real*" così afferma Susan Smith, co-direttrice dell'organizzazione FWS, commentando la sentenza e addirittura brindando fuori dalla Corte Suprema dopo l'annuncio, insieme ad altri attivisti.



Anche intellettuali e figure pubbliche di spicco hanno celebrato il verdetto come una pronta reazione contro l'ideologia dell'autoidentificazione. Tra questi, su tutti, la scrittrice e attivista J. K. Rowling – tra le principali sostenitrici di FWS e nota per il suo attivismo in materia di tutela dei diritti delle donne – che si è mediaticamente (e finanziariamente) esposta a sostegno della causa intentata dall'organizzazione femminista. Rowling ha espresso prontamente soddisfazione per il risultato ottenuto: *"It took three extraordinary, tenacious Scottish woman with an army behind them to get this case heard by the Supreme Court and, in winning, they've protected the rights of women and girls across the UK"*⁹⁰.

Anche Kemi Badenoch, leader del partito conservatore britannico, ha considerato la sentenza come una vittoria per tutte le donne del Regno Unito: *"Saying 'trans women are women' was never true in fact, and now isn't true in law either. (...) Women are women and men are men: you cannot change your biological sex"*⁹¹.

Per converso, la comunità e gli attivisti LGBTQ+ hanno reagito esprimendo preoccupazione e disappunto per la decisione, temendo possibili derive escludenti nonché il consolidamento di un'accresciuta vulnerabilità delle persone transessuali: *Amnesty International*⁹² – intervenner a favore delle posizioni del governo scozzese in giudizio – ha affermato che tale sentenza potrebbe generare conseguenze potenzialmente preoccupanti per le persone transgender, ma, per non creare allarmismi, ha ribadito che la stessa Corte Suprema ha più volte chiarito che la comunità transgender resta comunque protetta contro ogni forma di discriminazione e/o molestia dallo stesso *Equality Act*, scongiurando – almeno sul piano normativo – il rischio di un arretramento delle garanzie antidiscriminatorie. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Simon Blake, amministratore delegato di *Stonewall*⁹³, ha condiviso la preoccupazione per le possibili implicazioni concrete della pronuncia, considerandola *"incredibilmente allarmante per la comunità trans"*⁹⁴.

Rilevante anche la presa di posizione di *TransActual* che ha definito la sentenza addirittura *"devastante"*, evidenziando soprattutto come la Corte abbia dato voce soltanto a gruppi esclusivi ed elitari, senza prendere in considerazione le persone transgender, prime

⁹⁰ U. LEO, *J. K. Rowling dopo la sentenza sulla definizione di donna e fiumi di sterline: "Sono fiera di voi"*, in *La Stampa*, aprile 2025.

⁹¹ A. SEDGHI, *UK Supreme Court ruling on legal definition of woman 'brings clarity and confidence', says government – as it happened*, in *The Guardian*, aprile 2025.

⁹² Nel caso *FWS Ltd. V. The Scottish Ministers* è intervenuta come *intervener* davanti alla Suprema Corte britannica, depositando un contributo scritto per sottolineare le implicazioni del verdetto rispetto agli standard internazionali di diritti umani, con particolare attenzione al rischio di discriminazioni verso le persone transgender.

⁹³ Interessante notare che l'organizzazione prende il proprio nome dalle rivolte del 28 giugno 1969 al bar *Stonewall Inn* di Greenwich Village, New York. Queste rivolte, scatenate da una serie di *raid* della polizia contro locali frequentati dalla comunità LGBT, sono considerate l'evento fondativo del moderno movimento per i diritti LGBT, poiché segnarono un momento di resistenza collettiva e portarono alla visibilità politica della comunità. L'adozione del nome "Stonewall" riflette proprio la volontà dell'organizzazione di richiamare questo simbolo di lotta e di emancipazione.

⁹⁴ U. LEO, *J. K. Rowling dopo la sentenza sulla definizione di donna e fiumi di sterline*, cit., aprile 2025.

destinatario degli effetti della decisione. Secondo tale lettura critica, la pronuncia si traduce in un inevitabile ritorno a concetti biologici essenzialisti e privi di alcun fondamento scientifico⁹⁵.

Tutto ciò premesso, non resta che domandarsi se siano quindi fondate le preoccupazioni della comunità LGBTQ+ e degli enti di *advocacy* transgender, e se, pertanto, la pronuncia in commento possa concretamente avere un effetto penalizzante in termini di tutela riconosciuta alle persone appartenenti alla comunità trans.

Nel dettaglio, tali reazioni – per quanto comprensibili nella loro intensità – rischiano di oscurare un dato giuridico di fondamentale importanza: la sentenza *FWS v. The Scottish Ministers* non incide in alcun modo sul riconoscimento dell'identità di genere delle persone transgender nell'ordinamento britannico. Il *Gender Recognition Act* del 2004 – con il descritto meccanismo del *Gender Recognition Certificate* e i suoi effetti sul piano anagrafico, civile e previdenziale – rimane infatti intatto nella sua struttura e nella sua portata⁹⁶.

La pronuncia si limita a chiarire l'interpretazione di parte dell'*Equality Act* del 2010 e, in particolare, di quella parte relativa alla nozione di *sex* come caratteristica protetta. Si tratta, in altri termini, di una decisione che opera esclusivamente sul piano del diritto antidiscriminatorio e non su quello del riconoscimento giuridico dell'identità di genere, piani che restano distinti e retti da logiche normative differenti⁹⁷.

Sul piano delle conseguenze pratiche per la condizione giuridica delle persone transgender, il quadro che emerge dalla sentenza è più articolato di quanto il clamore mediatico lasci intendere, seppur non privo di criticità reali.

In primo luogo, la pronuncia è senz'altro in grado di produrre effetti diretti nell'ambito dei *single-sex services* e degli spazi separati per sesso⁹⁸: le persone trans – anche quelle in

⁹⁵ Pur se non ammessa come interveniente in giudizio, *TransActual* ha avuto un ruolo centrale nel dibattito pubblico post-sentenza, esprimendo dure critiche contro la decisione.

⁹⁶ Cfr. *supra* paragrafo 2.

⁹⁷ R. HUNTER, *For Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers: An Error of Judgement*, in [Feminists@law](#), vol. XIV, 2/2025.

⁹⁸ Un'applicazione concreta di tali effetti si è avuta con il caso [Petition of For Women Scotland for Judicial Review \(2026\) CSOH 59](#), con cui la *Outer House* della *Court of Session* (Lady Ross) ha accolto, il 19 giugno 2026, il ricorso presentato da *For Women Scotland* avverso la *Scottish Prison Service Policy for the Management of Transgender People in Custody* (la c.d. *Prisons Guidance*), adottata dallo *Scottish Prison Service* nel febbraio 2024. La *policy* consentiva, all'esito di una valutazione individuale del rischio condotta da un apposito organo interno (*executive panel*), di collocare alcune detenute transgender – prive di *Gender Recognition Certificate*, ma titolari della caratteristica protetta del *gender reassignment* – nel reparto carcerario femminile. La ricorrente sosteneva che tale previsione fosse incompatibile con l'obbligo, gravante sui *Scottish Ministers*, di garantire una separazione carceraria per sesso, alla luce della definizione di sesso accolta dalla Corte Suprema nella sentenza qui in commento. La Corte ha accolto il ricorso, affermando che lo schema normativo scozzese impone una separazione carceraria fondata sul sesso biologico, e che la *Prisons Guidance*, consentendo l'assegnazione di detenuti transgender al reparto del sesso opposto a quello biologico, si pone in contrasto con tale obbligo, risolvendosi in un vero e proprio "*mis-statement of the law*". La Corte ha altresì escluso che l'art. 8 CEDU imponga una soluzione diversa, evidenziando la natura qualificata, e non assoluta, di tale diritto convenzionale. Il governo scozzese ha successivamente reso noto, il 23 giugno 2026, di rinunciare ad impugnare la decisione dinanzi alla *Inner House*.



possessiono di GRC – non potranno far valere la caratteristica protetta del sesso per accedere a servizi o spazi riservati alle donne biologiche, dovendo invece affidarsi alle tutele offerte dalla caratteristica del *gender reassignment* e alla valutazione caso per caso della proporzionalità delle eventuali esclusioni⁹⁹.

In secondo luogo, la sentenza avrà ricadute sulle politiche di rappresentanza di genere nel settore pubblico e privato: le quote o le misure di *positive action* fondate sul sesso non potranno essere computate includendovi le donne transgender, salvo che ciò sia espressamente previsto da specifiche disposizioni¹⁰⁰. In terzo luogo, resta da chiarire in che misura i datori di lavoro, le istituzioni scolastiche e i fornitori di servizi dovranno adeguare le proprie politiche interne alla luce della nuova interpretazione, e se (e come) le linee guida fornite dall'*Equality and Human Rights Commission* (EHRC) sapranno tradurre in indicazioni operative il bilanciamento delineato dalla Corte. Un primo significativo passo in questa direzione è costituito dal *draft Code of Practice* aggiornato, elaborato dall'EHRC e presentato al Parlamento britannico il 21 maggio 2026: una volta entrato in vigore, il codice assumerà lo status di *statutory code of practice* per i servizi, le funzioni pubbliche e le associazioni, fornendo così indicazioni (sia pure nei limiti propri di tale strumento) sul bilanciamento delineato dalla Corte nella pronuncia in oggetto¹⁰¹. Sulla stessa lunghezza d'onda, il Governo scozzese ha istituito un apposito *UK Supreme Court Judgment Working Group*, incaricato di coordinare l'adeguamento della legislazione e delle prassi amministrative scozzesi ai principi affermati dalla Corte Suprema¹⁰².

⁹⁹ S. ROMBOLI, *Identità e sesso: l'impatto della sentenza del 16 aprile 2025 della Corte Suprema UK sulla definizione di donna*, in *Quad. cost.*, 3/2025, 718-720.

¹⁰⁰ C.R.G. MURRAY, A. O'DONOGHUE, *The definition of sex: For Women Scotland (FWS) Ltd v. The Scottish Ministers* (2025), in *Legal Quarterly*, vol. LXXVII, 1/2026, 236-244. Secondo gli autori, in particolare, la sentenza ha trascurato il problema originario che aveva dato luogo alla controversia: la rappresentanza femminile negli organi pubblici e l'obiettivo perseguito dal Parlamento scozzese di garantire che le donne occupassero almeno la metà dei posti nei consigli di amministrazione non esecutivi. Stabilendo che una donna trans in possesso di un GRC non possa essere conteggiata ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, la Corte Suprema ha finito per rafforzare la narrativa secondo cui le donne trans sottrarrebbero spazio alle donne biologiche negli organi pubblici e, inoltre, tal impostazione ignora il fatto che anche gli uomini trans fanno parte di questa equazione: paradossalmente, allora, l'esito della sentenza comporta che gli uomini trans presenti in un consiglio di amministrazione vengano conteggiati come appartenenti alla categoria delle donne ai fini della legge scozzese del 2018.

¹⁰¹ L'EHRC è un organismo pubblico istituito dall'*Equality Act* del 2006; è il principale organo nazionale per la parità di trattamento in Gran Bretagna, con riconoscimento dello status A quale istituzione nazionale per i diritti umani da parte delle Nazioni Unite. Il suo ruolo è quello di garantire e far applicare correttamente le leggi – su tutte l'*Equality Act* del 2010 – che tutelano i diritti alla parità di trattamento, alla dignità e al rispetto. L'EHRC può elaborare codici di condotta (*Codes of Practice*) che, pur non avendo valore normativo diretto, offrono indicazioni operative che vengono tenute in considerazione dai giudici nell'interpretazione ed applicazione dell'EA 2010. Il 21 maggio 2026 è stato depositato dinanzi al Parlamento britannico il *draft Code of Practice* aggiornato per servizi, funzioni pubbliche e associazioni, elaborato in attuazione della sentenza *FWS* e volto a fornire indicazioni pratiche sull'applicazione dell'EA 2010 alla luce della pronuncia in oggetto.

¹⁰² Per comprendere al meglio le funzioni dello *UK Supreme Court Judgment Working Group* può essere utile consultare la documentazione relativa alle riunioni svolte dallo stesso, reperibile sul [sito ufficiale](#) del governo

In definitiva, allora, il rischio concreto non è tanto quello di un'abrogazione formale delle tutele per le persone trans – che, giova ribadirlo, l'*Equality Act 2010* continua a garantire – quanto quello della frammentazione e dell'indebolimento pratico della protezione, che finisce per rendere più gravoso l'accesso alla tutela stessa.

Un sistema in cui la persona trans debba articolare con precisione tecnica su quale caratteristica protetta fondare la propria pretesa – se sul sesso, sul *gender reassignment* o su entrambi – può tradursi in un onere sproporzionato, specie nelle situazioni di *harassment* o di discriminazione diffusa in cui la distinzione è difficile da tracciare nella pratica¹⁰³.

In una prospettiva *de iure condendo*, allora, la portata concreta della pronuncia dipenderà senz'altro dalla (eventuale) risposta del legislatore britannico, che potrebbe sentirsi sollecitato ad un intervento normativo più organico volto a chiarire definitivamente il rapporto tra sesso biologico e identità di genere nei diversi ambiti regolati dell'*Equality Act*, nonché dall'evoluzione della giurisprudenza successiva, chiamata ad applicare i principi stabiliti dalla *Supreme Court* alle situazioni concrete¹⁰⁴.

In questo senso, la sentenza *FWS v. The Scottish Ministers* non deve essere letta come un punto di arrivo, ma come una tappa significativa di un processo evolutivo ancora aperto, in cui il diritto antidiscriminatorio britannico è chiamato a trovare un punto di equilibrio duraturo tra la coerenza normativa imposta dalla definizione biologica di sex e l'effettività delle garanzie riconosciute alle persone transgender.

4.2 Categorie giuridiche, identità personale e ruolo delle Corti: una lettura della giurisprudenza costituzionale italiana

Le considerazioni sin qui svolte, pur prendendo le mosse da un'analisi di una sentenza della *Supreme Court*, sollevano interrogativi che superano i confini dell'ordinamento britannico e investono direttamente alcune coordinate proprie della teoria generale del diritto costituzionale: il rapporto tra categorie giuridiche e identità personale; la funzione del diritto – e delle Corti, in particolare – nel delimitare, attraverso tali categorie, l'accesso concreto ai diritti; il bilanciamento tra tutela dell'identità di genere e protezione degli spazi riservati alle donne.

Sul primo profilo, la sentenza *FWS* restituisce con chiarezza la natura duplice delle categorie di sesso e *genere*: da un lato, strumenti di classificazione funzionali all'applicazione

scozzese, dal quale, relativamente alle funzioni del *Group*, si apprende che: "*it is driving and coordinating the work that is necessary as a consequence of the Supreme Court judgment by reviewing and updating relevant legislation, guidance and policies impacted by the judgment. Every key area of government which is or may be affected by the judgment is carrying out assessments to identify and resolve any inconsistencies with the ruling*".

¹⁰³ M. FORAN, *Single sex spaces in the Workplace following For Women Scotland*, in [Industrial Law Journal](#), maggio 2026.

¹⁰⁴ S. COWAN, *Trans rights, queer times: in search of a new hope*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, vol. XLVII, 2025, 108–129.



delle norme, come emerge dalla *mappa funzionale* della nozione di sesso sopra ricostruita; dall'altro, categorie direttamente correlate al nucleo dell'identità personale del soggetto¹⁰⁵.

Questa tensione tra funzione classificatoria del diritto e dimensione esistenziale dell'identità è ciò che, nell'ordinamento italiano, l'art. 2 Cost. ha permesso di ricomporre già a partire dagli anni Ottanta: con la [sentenza n. 161 del 1985](#), in particolare, la Corte costituzionale ha infatti qualificato l'identità sessuale come un "*fattore di svolgimento della personalità*"¹⁰⁶, ricompreso tra i diritti inviolabili dell'uomo e correlato ad un dovere di reciproco riconoscimento fondato sulla solidarietà sociale ex art. 2 Cost.¹⁰⁷. Trent'anni più tardi, con la [sentenza n. 221 del 2015](#), la Consulta ha ulteriormente valorizzato la dimensione dell'autodeterminazione, affermando che l'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali non costituisce prerequisite per la rettificazione anagrafica, bensì uno dei possibili mezzi funzionali al conseguimento del benessere psicofisico della persona¹⁰⁸. Il modello italiano ha costruito così, nel tempo – attraverso un dialogo tra Corte costituzionale e giurisprudenza di legittimità –, una nozione di identità sessuale *aperta*, qualificabile come dato complesso della personalità e non riducibile al solo referente biologico, ponendo l'accento sulla dimensione relazionale ed esistenziale dell'identità, piuttosto che sulla sua rigida corrispondenza ad un dato anagrafico o corporeo¹⁰⁹.

Una simile impostazione pare porsi in tensione, quantomeno sul piano dei presupposti teorici, con l'approccio maggiormente categorico adottato dalla Corte Suprema britannica nel caso *FWS*, la quale – pur riconoscendo l'esistenza di un diritto all'identità di genere tutelato dal *GRA* 2004 – ha ritenuto che, ai fini specifici della normativa antidiscriminatoria,

¹⁰⁵ Cfr. *supra*, il § 3.2

¹⁰⁶ Cfr. [Corte cost., sent. 6 maggio 1985, n. 161](#), pt. 10 *cons. in dir.* In tale pronuncia la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), riconobbe per la prima volta l'esistenza di un diritto all'identità sessuale quale fattore di svolgimento della personalità, tutelato dall'art. 2 Cost.

¹⁰⁷ Per un approfondimento dottrinale, si veda, *ex multis*: S. OSELLA, *Come evolve il diritto all'identità di genere? Fattori strutturali, culturali e dogmatici nella giurisprudenza costituzionale italiana e colombiana. Un'analisi comparata*, in [Rivista di Diritti Comparati](#), special issue 4/2023, 38; N. POSTERARO, *Identità di genere, transessualismo ed effettività del diritto alla salute in Italia*, in [Diritto e Società](#), 4/2016, 737-800.

¹⁰⁸ Cfr. Corte cost., [sent. 11 novembre 2015, n. 221](#) che, richiamando espressamente la stessa [sentenza n. 161 del 1985, cit.](#), statuisce che: "*interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali*". Conclusione peraltro poi ribadita dalla successiva sentenza n. 180 del 2017 e conforme, sul piano della giurisdizione ordinaria, a Cass., sez. I civ., 20 luglio 2015, n. 15138.

¹⁰⁹ Cfr. I. RIVERA, [Le suggestioni del diritto all'autodeterminazione personale tra identità e diversità di genere. Note a margine di Corte cost. n. 221 del 2015](#), in questa [Rivista](#), Studi 2016/I, 175 ss; P.I. D'ANDREA, *La sentenza della Corte costituzionale sulla rettificazione anagrafica del sesso una risposta e tanti nuovi interrogativi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/2016, 263ss.; B. LIBERALI, *Alla ricerca del fondamento costituzionale dell'identità di genere: il transessualismo e il non binarismo tra diritto alla salute, dignità umana e identità personale*, in [BioLaw Journal](#), 3/2024, 1-7.

il concetto di sesso dovesse essere ancorato al dato biologico. Tale scelta esprime, in ultima analisi, un diverso punto di equilibrio nel bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato, la tutela dell'identità di genere delle persone transessuali e transgender; dall'altro, la protezione degli spazi e dei servizi riservati alle donne biologicamente intese, ritenuti funzionali al perseguimento dell'eguaglianza sostanziale tra i sessi e, in alcuni ambiti, all'effettività di misure propriamente promozionali.

È proprio in questa diversa risoluzione del suddetto bilanciamento che si coglie, ancora una volta, il ruolo decisivo che le Corti rivestono nella definizione delle categorie soggettive rilevanti per l'ordinamento. Un ruolo su cui la vicenda *FWS* offre ulteriori spunti di rilievo.

Nel caso di specie, infatti, la Corte Suprema britannica non si è limitata a svolgere un'operazione di interpretazione della singola disposizione legislativa, ma ha condotto, di fatto, un'operazione definitoria dotata di effetti sistemici sull'intero impianto del diritto antidiscriminatorio, delimitando *ex ante* la platea dei soggetti abilitati a rivendicare determinate tutele.

Un fenomeno non estraneo all'esperienza italiana, in cui la Corte costituzionale – muovendosi nello spazio lasciato aperto dall'inerzia del legislatore in materia, tra l'altro, anche di identità di genere¹¹⁰ – ha in più occasioni concorso a ridefinire in via pretoria il perimetro di categorie giuridiche originariamente concepite come rigide, come dimostra il progressivo superamento del requisito dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica.

Emerge allora, in definitiva, una convergenza – pur nella diversità dei contesti ordinamentali e degli esiti concreti – nel ruolo di *custodi* e, al tempo stesso, *artefici* delle categorie di *sex* e *gender* che le Corti sono chiamate a svolgere: un ruolo che investe direttamente la dignità e la pari dignità sociale (ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost.) dei soggetti di volta in volta inclusi (o esclusi) da tali categorie, e che non può pertanto prescindere da un sindacato di ragionevolezza rigoroso, capace di verificare la coerenza interna delle scelte definitorie operate e la loro effettiva idoneità a contemperare le diverse istanze di eguaglianza in gioco.

¹¹⁰ Basti pensare, a titolo esemplificativo, all'inerzia legislativa in materia di unioni tra persone dello stesso sesso: in assenza di un intervento del legislatore, fu dapprima la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 138 del 2010](#), a riconoscere il diritto delle coppie omosessuali di ottenere un riconoscimento giuridico della propria unione, sia pure distinto dal matrimonio; posizione poi ripresa e rafforzata dalla [Corte EDU nel caso Oliari e altri c. Italia del 21 luglio 2015](#), che condannò l'Italia proprio per l'assenza di una disciplina legislativa in materia, fino a quando il legislatore non intervenne, con notevole ritardo, con la nota legge 20 maggio 2016, n. 76, istitutiva delle unioni civili. Analogamente, in materia di fine vita, a fronte di un vuoto normativo mai colmato dal Parlamento, la Corte costituzionale, con la nota [sentenza n. 242 del 2019](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi, introducendo così, in via giurisprudenziale, le condizioni di liceità dell'aiuto al suicidio medicalmente assistito.